



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 654

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2025/2026" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, adottato ai sensi dell'art. 36 della L.p. 07.08.2006 n. 5 (Legge provinciale sulla scuola) e degli art. 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg., e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1330 del 05.09.2025.

Il giorno **08 Maggio 2026** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art 34 della Legge provinciale n. 5 del 2006 stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha compiti di programmazione e di governo del sistema educativo provinciale e promuove la coerenza degli interventi sia pubblici che privati con riguardo alle politiche della scuola e del lavoro e la pluralità di iniziative nel rispetto e sostegno delle molteplici realtà presenti sul territorio della comunità.

Tale legge prevede all'articolo 36 commi 1 e 2, che in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 della suddetta legge e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia medesima ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo.

L'articolo 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06.2015 stabilisce che, fino all'adozione del piano provinciale per il sistema educativo previsto dall'articolo 35 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e del relativo documento di attuazione, per la definizione della riorganizzazione dell'offerta scolastica e formativa a partire dall'anno scolastico 2016-2017, la Provincia adotta un atto di programmazione, aggiornabile, a carattere pluriennale dell'offerta formativa della formazione professionale che include i relativi indirizzi e obiettivi generali, i criteri e gli standard dimensionali, nonché l'offerta formativa. L'atto è approvato dalla Giunta provinciale, previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, sentito il Comitato provinciale di programmazione della formazione professionale.

In attuazione a quanto previsto dalla legge sopra richiamata, la Giunta provinciale, con deliberazione di data odierna ha aggiornato ed esteso di un ulteriore anno formativo il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027", originariamente adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06.2015 con la deliberazione n. 1032 del 12.07.2024 e s.m.i., e da ultimo aggiornato con la deliberazione n. 1329 del 05.09.2025 e s.m.i., approvando conseguentemente il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028" (di seguito "Programma") e individuando nell'Allegato n. 2 le risorse necessarie per la realizzazione dello stesso.

Inoltre, con deliberazione n. 1330 del 05.09.2025, la Giunta provinciale ha approvato il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2025/2026" (di seguito "Documento dei Criteri"), che disciplina le modalità di formazione delle classi, nonché i criteri di finanziamento e le modalità di rendicontazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (di seguito "IeFP"), oltre che dei percorsi di Alta Formazione Professionale (di seguito "AFP") e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di seguito "IFTS") gestiti per anno formativo.

Il Documento dei Criteri, di cui sopra, è stato da ultimo integrato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1722 del 07.11.2025, al fine di poter disciplinare le modalità di assegnazione e di rendicontazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei costi derivanti dagli incrementi retributivi per il triennio contrattuale 2025-2027 da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie, nonché per il potenziamento delle risorse da assegnare per la sicurezza nei laboratori didattici in favore degli studenti con bisogni educativi speciali.

In occasione dell'approvazione in data odierna del “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028”, di cui sopra, si propone di integrare il Documento dei Criteri al fine di:

- precisare che la “quota relativa al concorso per la partecipazione degli studenti ai corsi di formazione – per studente”, di cui al paragrafo 13 della Sezione II del Documento dei Criteri, riferita ai percorsi per Adulti per il conseguimento del diploma professionale di Tecnico è pari a euro 60,00 per studente;
- definire le modalità con cui i soggetti attuatori dei percorsi di AFP possono attivare le sessioni di valutazioni in ingresso a partire dall’edizione 2026-2028, in applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 204 del 21.02.2025 che ha introdotto la possibilità di programmare due sessioni di valutazioni in ingresso;
- specificare che, per i percorsi di AFP e IFTS, nell'ambito dell'attività di docenza svolta a titolo di collaborazioni professionali esterne, così come previsto dal paragrafo 7.1 della Sezione III del Documento dei Criteri, nella voce “Docenti esterni” non rientrano i docenti del sistema educativo provinciale che svolgono, tramite contratto, attività di docenza nell’ambito dei percorsi di AFP e IFTS.

Al fine di poter fruire di un Documento dei Criteri unitario che racchiuda in un unico documento quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1330/2025, le modifiche intervenute con deliberazione n. 1722/2025 nonché le integrazioni di cui al precedente paragrafo, si propone di riapprovare con il presente provvedimento il “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2025/2026”, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale n. 5 del 2006;
- visto l’art. 14 della legge provinciale n. 9 del 2 agosto 2017;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, tenuto conto della esigibilità della spesa;
- vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e i pareri obbligatori dei Servizi di staff;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche, come meglio illustrate in premessa, al “Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall’a.f. 2025/2026” per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale (di seguito “Documento dei criteri”), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1330/2025 ed integrato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1722/2025;

2. di sostituire l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione di cui al punto 1., con l'Allegato 1 denominato "Documento dei criteri dall'a.f. 2025/2026", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle risorse finanziarie programmate con la deliberazione di data odierna avente ad oggetto: *"Aggiornamento ed estensione di un ulteriore anno formativo del "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027", approvato ai sensi dell'art. 22 della Legge Provinciale n. 9 di data 03.06.2015 con la deliberazione n. 1032 del 12.07.2024 e s.m.i., e del relativo piano finanziario."*, come indicato nel relativo Allegato 2 parte integrante e sostanziale di detto provvedimento;
4. di disporre che ai percorsi dall'edizione 2025-2026 di Alta Formazione Professionale e ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore dell'edizione 2025, gestiti ad anno solare e in corso di realizzazione, si applicano le disposizioni contenute nel "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025" approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1233 del 12.08.2024;
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio competente ad assegnare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di Alta Formazione Professionale e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore nonché del relativo finanziamento, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel Documento dei criteri, in attuazione a quanto previsto dall'art. 31 comma 3 del citato D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg.;
6. di stabilire che per la spesa derivante dal presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
7. di precisare che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 Documento dei criteri dall'a.f. 2025/2026

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DOCUMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AD ESCLUSIVO FINANZIAMENTO PROVINCIALE APPLICABILE DALL'A.F. 2025/2026

	PREMESSA	4
SEZIONE I	CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA RELATIVI AI PERCORSI DI IeFP E PER LE ASSEGNAZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	5
1.	CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI	5
1.1	Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali	5
1.2	Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative	6
1.3	Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato	9
1.4	Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative	10
2.	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	10
2.1	Criteri applicabili dall'a.f. 2025/2026 per l'assegnazione delle risorse destinate a favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali (BES)	10
2.2	Criteri applicabili dall'a.f. 2025/2026 per l'assegnazione aggiuntiva a favore degli studenti con bisogni educativi speciali per garantire la sicurezza durante le attività laboratoriali e per fare fronte alla complessità della gestione degli stessi	13
SEZIONE II	MODALITÀ E CRITERI DI FINANZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE APPLICABILI ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE	14
1.	INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI	14
2.	QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO	15
3.	VINCOLI ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI	20
4.	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO	23
5.	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	26
6.	COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI	27
6.1	Costi diretti della didattica o ad essa collegati	27
6.2	Costi indiretti	30
6.3	Costi non riconoscibili	31
7.	COSTI SPECIFICI - VOCE B)	31
8.	COSTI DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - TFR	34
9.	RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO	35
10.	PROROGA DEI TERMINI	36
11.	CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI	37
12.	LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI	39

13.	ENTRATE	39
14.	LA SCUOLA IN OSPEDALE E L'ISTRUZIONE DOMICILIARE	41
SEZIONE III	CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE APPLICABILI RISPETTIVAMENTE DALL'EDIZIONE PER ANNO FORMATIVO 2025-2027 E DALL'EDIZIONE PER ANNO FORMATIVO 2025-2026	42
	PREMESSA	42
1.	CRITERI DI AMMISSIONE, FREQUENZA MINIMA AI PERCORSI E NUMERO MINIMO PER L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI	42
1.1	Percorsi di Alta Formazione Professionale	42
1.2	Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	43
2.	PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA E ISTRUTTORIA PER LA VALIDAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE	44
3.	PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE	45
3.1	Presentazione della Proposta di attivazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti per anno formativo	45
3.2	Presentazione della Proposta di attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per anno formativo	46
4.	ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI RICHIESTI E DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE	47
5.	VINCOLI ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI	47
6.	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE	50
7.	COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI	51
7.1	Costi diretti della didattica o ad essa collegati	51
7.2	Costi non riconosciuti per percorsi di Alta Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	55
8.	COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE	55
8.1	Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni formative paritarie per anno formativo	55
8.2	Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali per anno formativo	56
8.3	Modalità di rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore gestiti dalle Istituzioni formative paritarie per anno formativo	57
8.4	Modalità di rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali per anno formativo	57

9.	PROROGA DEI TERMINI	58
10.	CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI	58
11.	LIQUIDAZIONI	58
12.	ENTRATE	59

PREMESSA

L'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, regola l'affidamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominata IeFP, alle istituzioni formative paritarie in quanto "soggetti che concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale", secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme della citata legge (cfr. art. 30).

Il Capo V del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità formativa [...]" (D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.), di seguito denominato "*Regolamento*", regola le modalità di affidamento diretto dei servizi di formazione professionale alle Istituzioni formative paritarie, fatta salva la coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

Nella fattispecie, l'art. 31 del citato Regolamento dispone che "*...la Giunta provinciale, nei limiti del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare:*

- a) il numero degli studenti iscritti, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'articolo 111 della Legge provinciale sulla scuola, e tra questi il numero degli studenti con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri;*
- b) le tipologie, la durata ed il numero dei percorsi affidati;*
- c) le esigenze specifiche di funzionamento delle sedi formative;*
- d) le risorse umane impiegate, anche in relazione al contratto collettivo applicato;*
- e) i criteri per il riconoscimento del canone di affitto secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, ultimo periodo."*

Il Servizio provinciale competente in materia di IeFP, di seguito denominato "*Servizio*" riconosce alle singole Istituzioni formative paritarie in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento la parità formativa ed elabora, in attuazione dell'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015 l'atto di programmazione pluriennale, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, che individua tra l'altro le sedi, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili.

Il presente documento, di seguito denominato "*Documento dei criteri*", integra l'atto di programmazione pluriennale dell'offerta formativa di IeFP sopra richiamato, di seguito denominato *Programma*, e in attuazione del citato art. 31, comma 1, del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., definisce i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), i criteri, le modalità di finanziamento e l'iter di assegnazione delle risorse nell'ambito di detto piano formativo.

Il presente documento individua inoltre i parametri finanziari orari da riconoscere alle Istituzioni formative paritarie che gestiscono gli interventi formativi e fissa i limiti massimi rendicontabili per alcune tipologie di spesa.

I criteri di ammissione e frequenza ai percorsi, le linee guida per la formazione a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), riportati nella sezione I, valgono quali linee di indirizzo per tutti i soggetti che attuano i percorsi di IeFP, compresi gli istituti di istruzione secondaria superiore e di IeFP provinciale, se e in quanto applicabili.

Con specifico riferimento al Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario San Michele, del presente documento si applicano i criteri di ammissione e frequenza ai percorsi, riportati nella sezione I mentre per la quantificazione e le modalità di finanziamento, di rendicontazione, di controllo e di erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento.

Ai fini del presente documento si intende:

- per Istituzioni formative paritarie i soggetti contraenti con la Provincia per l'affidamento dei servizi secondo le modalità previste dal capo V del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg., i quali hanno ottenuto il riconoscimento della parità formativa così come risultante dalle apposite determinazioni assunte dal Dirigente del Servizio competente sulla base di quanto previsto dal capo IV del citato D.P.P.;
- per "settore, indirizzo, articolazione, qualifica e diploma" la configurazione del percorso di IeFP, così come meglio denominata nei piani di studio provinciali, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 960 del 11 giugno 2021 così come modificata dalle deliberazioni n. 1524 del 27 settembre 2024 e n. 764 del 30 maggio 2025 e s.m.i. e nel programma pluriennale della formazione professionale.

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a tutti i percorsi di IeFP attivati dalla Provincia autonoma di Trento a far data dall'a.f. 2025/26.

SEZIONE I - CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA RELATIVI AI PERCORSI DI IeFP E PER LE ASSEGNAZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. CRITERI DI AMMISSIONE E FREQUENZA AI PERCORSI

I presenti criteri si applicano a tutti i percorsi di IeFP della Provincia autonoma di Trento, pertanto sia alle Istituzioni formative provinciali che alle Istituzioni formative paritarie, riconosciute in virtù del *Regolamento* di cui al D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42- 149/Leg.,(articoli 30, 36, 76, e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative ed amministrative provinciali e nazionali che regolano la disciplina in materia di modalità di ammissione e frequenza ai percorsi di IeFP, vengono qui di seguito definiti i criteri generali di ammissione alla frequenza a tali percorsi, che devono essere rispettati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie.

1.1. Criteri per l'iscrizione ai percorsi di IeFP triennali e quadriennali

Fatta eccezione per i percorsi per adulti possono iscriversi ai percorsi di IeFP coloro che intendono assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel sistema dell'IeFP e che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo (in base all'art. 2 comma 1 della Legge 53/2003 e al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).

Per gli studenti con cittadinanza non italiana, sono fatte salve le specifiche modalità previste dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dal decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg - Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto

2006, n. 5), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 747 d.d. 20 aprile 2012 "Linee guida per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento" e dalla Circolare ministeriale MIURAOODGOS/465 di data 27 gennaio 2012 avente ad oggetto "studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato".

Le iscrizioni degli studenti con cittadinanza non italiana di prima immigrazione, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, sono utili ai fini della formazione del "gruppo classe" pur non essendo in continuità didattica.

Il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato a tutti per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce, per tutti, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale legislativamente sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005 e s.m.i..

Allo scopo di attuare le finalità recate dalla L.P. 7 agosto 2006, n. 5 *"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"*, ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lettera c), e di perseguire l'obiettivo della Giunta provinciale di integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione professionale anche ai fini dell'art. 2 della L.P. 16 novembre 2007, n. 21, *"Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti"*, possono rientrare nel conteggio utile alla formazione del "gruppo classe" anche gli studenti che, pur provenendo da fuori provincia, risiedono nei comuni confinanti della Regione Veneto, di seguito riportati, appartenenti rispettivamente alle province di Verona, Vicenza e Belluno, elencati nell'articolo 1 della suddetta L.P. 16 novembre 2007, n. 21:

- BOSCO CHIESANUOVA, BRENTINO BELLUNO, DOLCÉ, ERBEZZO, FERRARA DI MONTE BALDO, MALCESINE, SANT'ANNA D'ALFAEDO, SELVA DI PROGNO;
- ASIAGO, CISON DEL GRAPPA, CRESPIADORO, ENEGO, LAGHI, LASTEBASSE, PEDEMONTE, POSINA, RECOARO TERME, ROTZO, VALDASTICO, VALLI DEL PASUBIO;
- ARSIÉ, CANALE D'AGORDO, CESIOMAGGIORE, FALCADE, FELTRE, GOSALDO, LAMON, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, ROCCA PIETORE, SOVRAMONTE, TAIBON AGORDINO, VOLTAGOAGORDINO.

Con esclusivo riferimento alla sede formativa di Primiero dell'Istituzione formativa paritaria "Enaip trentino", possono inoltre rientrare nel conteggio utile alla formazione del gruppo classe come sopra definito, anche gli studenti provenienti dai comuni della Provincia di Belluno, secondo quanto previsto dal "Protocollo d'intesa tra la Provincia di Belluno, la Provincia di Trento e l'Ufficio scolastico provinciale di Belluno in materia di orientamento scolastico" sottoscritto in data 29 gennaio 2013.

Le modalità ed i termini per l'iscrizione ai percorsi di IeFP (triennali, quadriennali senza uscita al terzo anno di qualifica professionale, quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale e il corso annuale per l'esame di stato), vengono disciplinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale e con successive circolari emanate dal Servizio. Le Istituzioni formative, provinciali e paritarie, sono tenute alla loro osservazione.

1.2. Criteri per l'iscrizione ai corsi delle altre tipologie formative

Per l'ammissione ai corsi professionali inerenti le tipologie formative diverse dai Percorsi di IeFP e dal Corso annuale per l'esame di stato gli utenti devono possedere le caratteristiche ed i requisiti individuati dalla singola tipologia.

Qualora il numero di candidati ad un corso sia superiore al numero di posti disponibili, l'individuazione degli studenti deve essere effettuata in base a selezione, in relazione alle caratteristiche ed alle specificità della tipologia e del profilo oggetto di intervento. I criteri di precedenza da adottare sono i seguenti:

- residenza in provincia di Trento;
- soggetti occupati presso aziende o unità operative con sede nella medesima provincia;
- possesso di particolari requisiti previsti dalla normativa vigente .

A parità di altre condizioni, dovrà essere adottata la discriminante dell'ordine cronologico di presentazione delle adesioni.

Quarto anno per il diploma professionale di tecnico, successivo al conseguimento della qualifica professionale

Possono iscriversi ai percorsi di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica anche gli studenti in possesso di qualifiche triennali di IeFP di altre Regioni che si riferiscano alle medesime figure professionali (cfr. il repertorio nazionale dell'offerta di IeFP – Accordo Stato-Regioni di data 1 agosto 2019) e pertanto coerenti alle qualifiche provinciali individuate per l'accesso ai percorsi di quarto anno.

L'accesso al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è subordinato al possesso della qualifica di accesso come stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 764 del 30 maggio 2025 e s.m.i., riepilogati nell'allegato 4, nonché all'effettuazione di un colloquio individuale, volto a verificare le motivazioni, il livello di disponibilità e l'interesse dello studente rispetto all'impegno richiesto per la prosecuzione nel percorso di IV anno prescelto. Il colloquio deve essere realizzato, prima della formalizzazione dell'iscrizione, da un'apposita Commissione nominata dal Responsabile della sede formativa. In caso di domande di adesione eccedenti il numero massimo previsto dal *Programma* o il numero massimo di posti disponibili, preventivamente individuato dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, l'istituzione formativa dovrà procedere con una selezione.

Per l'accesso all'a.f. 2026/2027 viene meno il colloquio motivazionale/selezione per l'ammissione al IV anno di diploma di tecnico, fatti salvi i casi in cui la capienza massima dei laboratori e le misure organizzative messe in atto non consentano di accogliere tutte le richieste di iscrizione al IV anno. In questi casi, le Istituzioni formative provinciali o paritarie devono richiedere al Servizio competente l'autorizzazione ad effettuare i colloqui motivazionali o le selezioni prima dell'avvio delle stesse, trasmettendo la documentazione a supporto dei vincoli strutturali e organizzativi.

Sono ammessi a pieno titolo al percorso anche gli studenti non residenti che provengano da un percorso formativo provinciale purché in continuità didattica e quelli provenienti dai comuni di confine elencati al precedente paragrafo 1.1.

Apprendistato formativo per la qualifica e il diploma professionale

L'ammissione ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP e al quarto anno in apprendistato formativo, per il conseguimento della qualifica professionale o del diploma professionale, è legata all'offerta dei percorsi formali e a tempo pieno di IeFP triennali e quadriennali, nonché dei quarti anni di diploma professionale, nelle sedi previste dal *Programma*.

Corso annuale per l'esame di stato (Capes)

I criteri di accertamento dei prerequisiti per l'accesso al Corso annuale per l'Esame di Stato sono definiti con apposite deliberazione della Giunta Provinciale e determinazioni del Servizio competente. La classe è costituita, previa valutazione per l'accertamento dei prerequisiti, con un numero minimo di 12 iscritti e un numero massimo di 29: in presenza di 30 iscritti la classe viene sdoppiata.

Possono iscriversi al corso annuale per l'esame di stato, nelle sedi in cui detti percorsi sono attivati e fino alla concorrenza dei posti disponibili definiti nella programmazione dell'offerta formativa, i candidati risultati idonei alla procedura di accertamento dei prerequisiti per l'ammissione al Capes.

Lo studente risultato idoneo, che non si iscrive al percorso CAPES nell'a.f. per cui la procedura di accertamento dei prerequisiti è stata indetta, può iscriversi anche l'anno successivo senza dover ripetere l'accertamento fino all'anno formativo 2025/2026, mentre a decorrere dall'anno formativo 2026/2027, dovrà ripetere le prove per l'accertamento dei prerequisiti per l'ammissione al Capes e risultare nuovamente idoneo.

I criteri di precedenza da adottare per le iscrizioni sono:

- la residenza in provincia di Trento;
- la provenienza da un percorso di Istruzione e Formazione Professionale quadriennale che non prevedono l'uscita con qualifica al terzo anno o di quarto anno successivo al conseguimento della qualifica professionale, realizzato in provincia di Trento in continuità didattica;
- la residenza in un comune di confine tra quelli elencati al precedente paragrafo 1.1.

Gli studenti risultati idonei alla procedura di accertamento dei prerequisiti per l'ammissione al Capes, che non si trovano nelle condizioni sopra richiamate, possono iscriversi al Capes, solo in corrispondenza di posti disponibili non coperti dagli aventi diritto e fino alla concorrenza del numero massimo dei posti disponibili: tali studenti concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto dal Programma per l'attivazione della classe nel limite massimo del 25% (pari a n. 3 studenti).

Lo studente bocciato o non ammesso all'Esame di Stato, può reinscrivere al percorso senza dover partecipare alla procedura prevista per l'accertamento dei prerequisiti.

Gli studenti non ammessi, o bocciati, all'Esame di Stato e successivamente reinscritti al percorso sono computati ai fini del raggiungimento del numero minimo o massimo previsto per l'avvio del percorso.

Il Capes assegnato alla sede di Rovereto del Centro Opera Armida Barelli, è un corso integrato e è pertanto un percorso per il conseguimento del Diploma di Istruzione professionale Settore Servizi – indirizzo Servizi Socio Sanitari e per il conseguimento del Diploma di Istruzione professionale Settore Servizi – indirizzo Servizi Commerciali.

Per la formazione della classe integrata va data priorità ai candidati idonei all'accesso al Corso annuale per il conseguimento del Diploma di Istruzione professionale Settore Servizi - indirizzo Servizi Socio Sanitari e a seguire ai candidati idonei per l'accesso al Corso annuale per il conseguimento del Diploma di Istruzione professionale Settore Servizi - indirizzo Servizi Commerciali, fino al raggiungimento del numero massimo (29). Al fine della formazione delle classi il Servizio potrà valutare la realizzazione di altri percorsi integrati.

Percorsi di qualifica per adulti

I percorsi di qualifica per adulti sono rivolti agli adulti che hanno compiuto 18 anni e sono in possesso dei titoli previsti per l'accesso all'IeFP e possono:

- lavorare in un settore coerente con il percorso di qualifica;
- lavorare in un altro settore;
- non lavorare.

Possono essere rivolti anche a giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, come previsto dal Decreto del presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg "Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento".

L'accesso ai percorsi di qualifica e di diploma di tecnico per adulti è subordinato ad una valutazione in ingresso. I percorsi prevedono la personalizzazione del percorso con il contestuale riconoscimento di crediti e l'individuazione di carenze formative, nonché una progettazione flessibile e modulare, attività di tutoring, approcci didattici centrati sull'apprendimento degli adulti e su adeguate modalità e strumenti di valutazione, secondo quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1660 del 9 settembre 2022. e n. 1757 del 29 settembre 2023.

Formazione prevista da specifiche leggi

Questa tipologia di intervento comprende tutte le iniziative formative normate da specifiche leggi di settore, statali e/o provinciali, che abilitano all'esercizio di una determinata attività o che comportano il rilascio di un particolare patentino di mestiere o certificato di idoneità.

Destinatari degli interventi previsti da specifiche leggi sono i lavoratori occupati nel settore di riferimento e/o le persone non occupate, che intendono accedere all'esercizio di una determinata attività, in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa.

Obiettivo degli interventi formativi previsti da specifiche leggi statali e/o provinciali è quello di preparare gli utenti del corso all'esame finale per il rilascio di patentini di mestiere, certificati di idoneità, di specializzazione, di abilitazione o altro.

1.3. Criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica, all'esame di diploma e del corso annuale per l'esame di Stato

I percorsi di IeFP comportano l'obbligo di frequenza. A tal fine l'Istituto/Centro di formazione professionale è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento del percorso.

La frequenza non continuativa del percorso pregiudica l'ammissione alla classe successiva o al conseguimento dell'attestato di qualifica o del diploma professionale, così come previsto dall'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2270 del 23 dicembre 2021 se lo studente:

- non ha frequentato almeno il 75% delle ore complessive del percorso, comprensivo dello stage, tirocinio o della formazione in contesto lavorativo;
- non ha preso parte alla formazione nel contesto lavorativo (stage, tirocinio o formazione in contesto lavorativo), laddove la relativa percentuale minima di frequenza obbligatoria sia stabilita da specifiche leggi di settore o da provvedimenti amministrativi provinciali.

In casi eccezionali e motivati i suddetti criteri possono essere derogati se:

- il consiglio di classe (per i percorsi triennali e quadriennali) o il consiglio del quarto anno attesta formalmente il raggiungimento, con esito positivo, dei risultati dell'apprendimento, previsti a conclusione dell'anno formativo di riferimento o richiesti per l'ammissione agli esami di qualifica o di diploma professionale;
- il tutor aziendale, in sede di valutazione dello stage, del tirocinio o della formazione in contesto lavorativo, attesta formalmente la partecipazione dello studente con esito positivo.

Le disposizioni sopra descritte valgono anche per i percorsi denominati "Percorsi di qualifica per adulti", nell'accezione di frequenza del percorso personalizzato.

I limiti minimi di frequenza obbligatoria del Corso annuale per l'esame di stato sono stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/LEG.

Per quanto riguarda i percorsi di apprendistato, sia per la qualifica che per il diploma l'ammissione all'anno successivo e all'esame finale è subordinata alla valutazione dei risultati dell'apprendimento relativi alle competenze/abilità/conoscenze previste dal piano formativo individuale da parte

dell'istituzione formativa. L'apprendista è ammesso all'anno di corso successivo e all'esame in qualità di candidato interno e pertanto sono adottate le stesse modalità di ammissione degli studenti frequentanti il corrispondente percorso di Istruzione e Formazione Professionale triennale/quadriennale e di quarto anno, ad esclusione della frequenza. Per quanto riguarda quest'ultima l'apprendista deve aver frequentato almeno il 75% della formazione esterna e almeno il 75% della formazione interna per l'ammissione alla classe successiva e all'esame finale, senza possibilità di deroga da parte del consiglio di classe/organo collegiale preposto alla valutazione.

1.4. Criteri di frequenza obbligatoria per tutte le altre tipologie formative

Per tutti i percorsi di formazione professionale non rientranti nelle tipologie sopra richiamate è previsto l'obbligo di frequenza.

Il soggetto attuatore dei percorsi formativi che rientrano nelle altre tipologie formative è tenuto alla rilevazione dell'effettiva presenza e permanenza dello studente durante lo svolgimento delle attività formative.

La frequenza non continuativa di un percorso formativo pregiudica il conseguimento della certificazione finale, se lo studente:

- non ha frequentato almeno il 70% delle ore complessive del percorso, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche normative di riferimento e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha preso parte ad almeno il 50% dello stage, laddove previsto nel percorso formativo, fatta salva la diversa frequenza minima richiesta da specifiche leggi di settore e/o da specifici provvedimenti/disposizioni provinciali;
- non ha conseguito un giudizio di profitto almeno sufficiente nel caso di percorsi che prevedono una valutazione finale.

2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

2.1 Criteri applicabili dall'a.f. 2025/2026 per l'assegnazione delle risorse destinate a favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali (BES)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola, nonché dall'articolo 17 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, "*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogno educativi speciali*", gli interventi di cui alla presente Sezione sono rivolti in particolare all'inclusione degli studenti e delle studentesse che:

- a) si trovano in situazioni di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di quanto previsto all'articolo 4 bis, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, "*Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità*", accertate secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 392 del 18 marzo 2022 e n. 357 del 28 marzo 2024;
- b) presentano un disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*", secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1944 del 27 novembre 2020;
- c) presentano situazioni di svantaggio o difficoltà di apprendimento determinate da particolari condizioni sociali, culturali o ambientali tali da compromettere in modo significativo la

frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione e per le quali sia stato previsto un progetto educativo personalizzato (PEP).

Interventi specifici sono inoltre rivolti agli studenti e alle studentesse con disabilità sensoriale della vista e dell'udito.

2. Alle istituzioni formative paritarie, nei limiti dell'importo stabilito nel *"Programma pluriennale della formazione professionale"* di cui all'art. 22 della legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015, a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali di cui al precedente punto 1 sono assegnate specifiche risorse finanziarie:

- a) docenza specifica;
- b) servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa;
- c) interventi a favore di studenti e studentesse che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a disabilità visive e uditive:
 - servizio di facilitazione alla comunicazione e lettorato
 - servizio di fornitura di materiale didattico in formato accessibile.

I servizi di cui alle lettere b) e c) sono realizzati avvalendosi dei soggetti accreditati di cui al Capo IV del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. o di personale proprio, avuto riguardo alle previsioni di cui alla legge 205/2017.

3. Le risorse da assegnare alle istituzioni formative paritarie per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali sono determinate in base alle disposizioni annualmente stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale per le istituzioni scolastiche provinciali del secondo ciclo di istruzione, per conformità e analogia. Pertanto per la quantificazione di dette risorse si fa riferimento ai criteri stabiliti dal Servizio provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, della Legge provinciale n. 5/2006 e dall'art. 3 e dall'art. 9 del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg.

Il monte orario complessivo da assegnare alle istituzioni formative paritarie verrà calcolato tenuto conto della media delle ore settimanali assegnate nei 3 anni formativi precedenti, per andare a regime nell'anno formativo 2027/2028 con quanto disposto dal servizio competente in materia di assegnazioni per gli studenti e per le studentesse con bisogni educativi speciali, tenuto conto dell'elevato numero di studenti e studentesse con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica che frequentano percorsi di formazione professionale.

Pertanto, per gli anni formativi 2025/2026 e 2026/2027 il monte orario complessivo da ripartire fra le istituzioni formative paritarie è determinato in continuità con gli standard garantiti nei 3 anni formativi precedenti, secondo un principio di appropriatezza e viene individuato attraverso il seguente calcolo:

media delle ore assegnate nei 3 anni formativi precedenti (calcolata sulla somma delle ore di docenza specifica e dalle ore assegnate per il servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa)
--

: (diviso per la)

media del numero di studenti e studentesse con disabilità certificata presenti nel Sistema anagrafe alunni alla data delle ultime assegnazioni dei medesimi 3 anni scolastici
--

x (moltiplicato per il)

numero di studenti e studentesse con disabilità certificata presenti nel Sistema anagrafe alunni alla data di scadenza per l'inserimento delle iscrizioni nell'anagrafe unica degli studenti fissata annualmente dal Servizio competente in materia di formazione professionale.
--

4. La ripartizione del monte ore, determinato secondo quanto previsto al precedente punto 3 tra le singole istituzioni formative paritarie avviene in relazione ai seguenti elementi, adeguatamente ponderati:

- a) numero di studenti e studentesse con certificazione di disabilità senza comprovata gravità;
- b) numero di studenti e studentesse con certificazione di disabilità con comprovata gravità;
- c) numero di studenti e studentesse con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA);
- d) numero di studenti e studentesse in situazioni di svantaggio per le quali sia stato previsto un progetto educativo personalizzato (PEP);
- e) “fattore di complessità”, rappresentato dal numero di studenti e studentesse iscritti complessivamente presso l’istituzione formativa paritaria, incrementato in ragione dell’incidenza - sul totale degli iscritti - del numero delle certificazioni di disabilità (con e senza gravità), degli studenti e delle studentesse con certificazione DSA, in situazione di svantaggio o per i quali sia stato previsto un progetto personalizzato (PEP o PDP).

5. Il monte ore da assegnare alle singole istituzioni formative paritarie viene quindi ripartito fra le varie tipologie di bisogni, come definiti al punto 4., stabilendo:

- a) la quota di ore da destinare alla docenza specifica, nel limite degli stanziamenti di bilancio;
- b) la quota da destinare al servizio di inclusione scolastica assistenziale ed educativa.

6. In aggiunta al monte ore da assegnare per la docenza specifica di cui al precedente punto 5, lettera a), al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività a favore dell’inclusione (referente per l’inclusione), è riconosciuta a ciascuna istituzione formativa paritaria un’assegnazione aggiuntiva fino a un massimo del 5% del monte orario settimanale complessivamente assegnato. Tale assegnazione non è disposta qualora la risultanza sia inferiore a due unità orarie settimanali.

7. Le risorse da assegnare alle istituzioni formative paritarie per gli interventi a favore di studenti e studentesse che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a disabilità visive e uditive, di cui al precedente punto 2 lettera c), sono determinate in base alle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale per le istituzioni scolastiche provinciali del secondo ciclo di istruzione, per conformità e analogia. Pertanto per la quantificazione di dette risorse si fa riferimento ai criteri stabiliti dal Servizio competente in materia, secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 3, della Legge provinciale n. 5/2006 e dall’art. 3 e dall’art. 9 del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg

8. Le assegnazioni di cui alla presente sezione vengono definite sulla base dei dati risultanti dal *Sistema informativo della scuola trentina – Anagrafe Studenti (SAA)* alla data fissata dal Servizio competente in materia di formazione professionale come termine ultimo per l’inserimento delle iscrizioni in SAA e sulla base del *Piano di intervento* previsto all’articolo 9, commi 1 e 2 del del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di integrazione e inclusione degli studenti con bisogno educativi speciali su apposita modulistica e trasmesso dalle istituzioni formative paritarie entro i termini assegnati.

9. Le istituzioni formative paritarie comunicano le modalità con cui sono state utilizzate le risorse umane e finanziarie complessivamente a disposizione secondo le modalità e nei termini indicati dalla struttura provinciale competente (attuazione del *Piano di intervento*).

2.2 Criteri applicabili dall'a.f. 2025/2026 per l'assegnazione aggiuntiva a favore degli studenti con bisogni educativi speciali per garantire la sicurezza durante le attività laboratoriali e per fare fronte alla complessità della gestione degli stessi

Per garantire una maggiore sicurezza agli studenti con bisogni educativi speciali durante le attività laboratoriali e per far fronte alla complessità della gestione degli studenti in situazioni di svantaggio, di cui all'art. 7 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, viene disposta, a partire dall'a.f. 2022/2023, una assegnazione aggiuntiva sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo della scuola trentina elaborati del competente Servizio e dei parametri di seguito specificati:

- il numero complessivo di studenti iscritti ai percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno (A);
- il numero complessivo di studenti con disabilità certificata ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) (B);
- il numero degli studenti iscritti per le quali è stato previsto un percorso educativo personalizzato – P.E.P (C);
- l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno (D).

L'assegnazione aggiuntiva finalizzata a garantire una maggior sicurezza nei laboratori didattici, calcolata sull'ammontare delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno, tiene conto della percentuale degli studenti certificati L.104/92 ($B/A \cdot 100$) e del fattore di rischio associato al tipo di attività di ciascun ambito specifico. Il fattore di sicurezza è pari a:

- 3 per l'ambiti "Servizi";
- 4 per l'ambito "Benessere";
- 5 per gli ambiti "Alberghiero", "Artigianato" e "Industria, Turismo".

Gli ambiti sono definiti nella tabella del punto 4 della Sezione II.

L'assegnazione aggiuntiva finalizzata a migliorare la gestione degli studenti con situazioni di svantaggio, per i quali è previsto un percorso educativo personalizzato – P.E.P., calcolata sull'ammontare delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno, tiene conto della percentuale degli studenti con P.E.P. ($C/A \cdot 100$) e dal fattore di complessità determinato dalla numerosità di detti studenti che è pari a:

% studenti con P.E.P. su totale studenti	Fattore di complessità
0,01-2,00	1
2,01-4,00	2
4,01-6,00	3
6,01-8,00	4
8,01-10,00	5
>10,01	6

Detta assegnazione aggiuntiva è destinata a finanziare attività rivolte a studenti con bisogni educativi speciali per cui si tratta di risorse vincolate che devono essere utilizzate per attività a favore degli studenti con BES.

In sede di II assegnazione detto finanziamento viene ricalcolato in funzione dell'incremento dell'assegnazione conseguente all'attivazione di nuove classi, del numero di nuove iscrizioni tenuto conto degli studenti ritirati, degli assenti ingiustificati e di quelli transitati ad altri percorsi delle sole classi interessate dal finanziamento aggiuntivo, fermo restando il numero complessivo di studenti con disabilità certificata ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) e il numero degli studenti iscritti per i quali è stato previsto un percorso educativo personalizzato – P.E.P., comunicati dall'Ufficio competente in sede di prima assegnazione.

SEZIONE II – MODALITÀ E CRITERI DI FINANZIAMENTO E DI RENDICONTAZIONE APPLICABILI ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE

1. INVITO A PROPORRE E ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Per l'assegnazione dei percorsi formativi definiti dal “*Programma*” il *Servizio* competente trasmette annualmente alle Istituzioni formative paritarie un quadro riepilogativo con i percorsi formativi attivabili, le sedi e il numero delle iscrizioni risultanti dall'anagrafe unica degli studenti, ritenute valide al fine della quantificazione del volume orario, opportunamente integrato con il numero degli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso l'Istituzione formativa paritaria secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e l'Istituzione formativa paritaria.

Con un apposito "Invito a proporre" il *Servizio* chiede annualmente alle Istituzioni formative paritarie di confermare i percorsi formativi e il numero di classi e di presentare il relativo preventivo finanziario, di seguito chiamato “*Proposta*”. Con la medesima Proposta gli Enti devono anche confermare o modificare gli importi dei costi specifici (voce B).

Nel caso in cui l'Istituzione formativa paritaria abbia attivato percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, il Servizio in sede di Invito può assegnare un volume di ore docenza, tutoraggio e accompagnamento, per detti percorsi, pari all'assegnazione dell'a.f. precedente. L'Ente può chiedere, in sede di *Proposta* o di richiesta di assegnazioni di classi aggiuntive, le ore di docenza esterna risultanti dal Piano di formazione individuale nonché le ore di tutoraggio e accompagnamento spettanti, specificando la tipologia dei “gruppi di apprendisti” che intende attivare.

In occasione della richiesta di saldo dei percorsi relativi al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico l'Ente deve comunicare le ore di docenza effettivamente utilizzate, nell'a.f. in corso, per i percorsi in apprendistato: alla richiesta è allegato l'elenco degli studenti in apprendistato con l'indicazione del percorso frequentato, delle ore di docenza e di tutoraggio erogate.

La *Proposta* di cui sopra, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dal *Servizio*, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione formativa paritaria.

La proposta di assegnazione dei percorsi triennali e quadriennali di IeFP, dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico successivo al conseguimento della qualifica, del corso annuale per l'esame di stato, dei percorsi di apprendistato formativo e dei percorsi per adulti è sottoposta ad un'istruttoria da parte del Servizio competente.

L'istruttoria, nel rispetto dei criteri previsti nel presente documento e dei requisiti formali indicati nel Programma di riferimento (Sezione II), è volta ad autorizzare l'attivazione dei percorsi, sulla base del numero delle iscrizioni valide ai fini della formazione del gruppo classe, estratte dall'anagrafe unica degli studenti nei termini e nelle scadenze previste da circolari specifiche, e a quantificare il volume orario degli stessi.

Con riferimento alla formazione prevista da specifiche leggi, si precisa che i Servizi competenti in materia possono attivare le procedure per assegnare ai soggetti abilitati i percorsi previsti da Specifiche leggi, secondo i requisiti formali previsti nel *Programma*.

2. QUANTIFICAZIONE DEL VOLUME ORARIO

La quantificazione del volume orario per la realizzazione dei percorsi di IeFP, volume orario valido ai soli fini economico-finanziari, è individuata secondo il criterio dell'unità di riferimento "gruppo classe" come definita nella Sezione II del "*Programma*" al paragrafo "Criteri e standard dimensionali" e nella sezione I del presente documento.

Si precisa che il riferimento "classe" rappresenta un criterio economico-finanziario, non l'effettiva costituzione del gruppo classe.

La quantificazione del volume orario è valutata con riferimento alle iscrizioni effettive, nel rispetto dei requisiti formali e delle deroghe previste dal *Programma*, così come risultanti alla data stabilita dalle disposizioni amministrative della Provincia.

Ai fini della individuazione del gruppo classe, per i percorsi triennali e quadriennali, al numero delle iscrizioni riferite agli studenti del primo anno (utili ai fini della definizione del volume orario e risultanti dall'Anagrafe Unica degli studenti) vanno aggiunti gli studenti iscritti al primo ciclo d'istruzione e frequentanti per l'intero anno il percorso presso l'Istituzione formativa paritaria secondo le modalità formalizzate nella convenzione stipulata tra la scuola secondaria di primo grado e l'Istituzione formativa paritaria.

Non sono compresi nel calcolo per il raggiungimento dei numeri minimi e massimi per i "gruppi classe" previsti dal *Programma*:

- 1) gli studenti residenti fuori provincia che richiedono l'iscrizione per la prima volta in provincia di Trento, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.1 del presente documento che dà atto dell'esistenza di protocolli/intese tra la Provincia Autonoma di Trento e le province confinanti che dispongano diversamente;
- 2) gli studenti con età superiore ai 18 anni che si iscrivono in discontinuità con percorsi scolastici/formativi precedenti. La verifica della maggiore età è effettuata con riferimento alla data del primo settembre;

- 3) gli studenti che sono stati già conteggiati come utili, ai fini della formazione del gruppo classe finanziato in prima assegnazione, che transitano nel corso dell'anno formativo da un percorso all'altro, attivato nella stessa sede territoriale, con riferimento al medesimo anno di corso.

Il significato del termine "discontinuità" si riferisce alla mancata iscrizione dello studente ad un percorso di istruzione/formazione nell'anno scolastico/formativo immediatamente precedente.

Non possono essere iscritti in soprannumero, oltre il numero massimo di 25 per ogni unità di riferimento "classe", studenti residenti fuori provincia e/o studenti con età superiore ai 18 anni di cui ai succitati punti 1) e 2).

Il volume orario complessivo delle ore corso assegnabili alle Istituzioni formative paritarie è dato dalla somma dei seguenti elementi:

- a) n. delle unità classe di riferimento x n. 1.066 ore per percorsi triennali e quadriennali di IeFP e per i percorsi per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
- b) n. delle unità classe di riferimento x n. 990 ore per percorsi CAPES;
- c) n. ore di docenza/tutoraggio richieste per i percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma;
- d) n. delle unità classe di riferimento x n. 740 ore di docenza per i percorsi per adulti;
- e) n. di ore assegnate dall'Ufficio competente per la formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali;
- f) n. di ore assegnate dall'Ufficio competente per Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali.

Le Istituzioni formative paritarie si impegnano ad erogare le ore assegnate per i percorsi di cui alle precedenti lettere da a) a d), in modalità di formazione a distanza sincrona e asincrona nel limite massimo del 30% del volume orario assegnato.

Quantificazione oraria dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale a decorrere dall'a.f. 2025/2026

La classe è costituita con un numero di studenti minimo di 13 e massimo di 25.

In presenza di 26 iscrizioni, valide ai fini della formazione del gruppo classe, la classe viene sdoppiata. L'eventuale successivo sdoppiamento è previsto in presenza di un ultimo gruppo classe di 26 studenti, tra quelli già definiti in multipli di 25.

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di studenti iscritti al 1° anno, validi ai fini della formazione del "gruppo classe" vengono accorpati gli studenti della stessa sede e dello stesso settore, assegnando di conseguenza una classe in presenza di un numero minimo di 13 iscrizioni. Qualora il numero minimo di 13 iscritti non venga raggiunto, nonostante l'accorpamento, il gruppo classe non viene attivato.

Per gli anni di percorso successivi al primo, dei percorsi triennali e quadriennali, nel caso in cui non viene raggiunto il numero minimo di 13 studenti utili, il Servizio valuta prioritariamente la possibilità di accorpare gruppi classe dello stesso anno, della stessa sede, dello stesso settore e indirizzi/articolazioni diverse assegnando di conseguenza la classe solo se con l'accorpamento viene raggiunto il numero minimo di 13 iscritti. Per garantire la continuità didattica, qualora non sia possibile con l'accorpamento raggiungere il numero minimo di 13 iscritti viene assegnata una classe, con le riduzioni di 1/13 (un tredicesimo) per ogni studente mancante ai 13. Le riduzioni non possono superare i tre tredicesimi del finanziamento.

La riduzione del finanziamento di un tredicesimo per ogni studente mancante ai 13 viene meno nel caso di nuove iscrizioni, valide ai fini della formazione del gruppo classe, registrate nell'Anagrafica unica degli studenti entro il 30 settembre dell'a.f. in corso.

Attivazione nuovi gruppi classe e assegnazione volumi orari aggiuntivi

Le Istituzioni formative paritarie possono attivare in qualsiasi periodo dell'anno nuovi gruppi classe al fine di permettere un'ottimale ricaduta didattica ed organizzativa dell'attività formativa. Il finanziamento dei nuovi gruppi classe potrà essere in ogni caso riconosciuto entro il numero massimo di classi previste dal *Programma* per ciascun anno formativo. Nel caso in cui l'iscrizione di un nuovo studente ai percorsi di IeFP in diritto-dovere, comporti lo sdoppiamento della classe l'istituzione formativa paritaria, tenuto conto anche delle azioni formative, degli studenti ritirati, degli assenti ingiustificati e di quelli transitati ad altri percorsi della stessa sede, chiede al *Servizio* l'assegnazione di un numero di ore corso massimo pari a 1.066 per ogni nuovo gruppo classe, entro la data del 18 gennaio, termine quest'ultimo ordinatorio. Lo stesso termine vale per eventuali ulteriori richieste in corso d'anno concernenti le azioni riferite a studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Le richieste di assegnazioni di volumi orari aggiuntivi volti a garantire la formazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali devono essere indirizzate anche alla struttura competente in materia di inclusione.

Il *Servizio*, a fronte delle nuove iscrizioni, tenuto conto dei volumi orari già assegnati sulla base dei limiti e delle deroghe del *Programma*, può assegnare ulteriori volumi orari nell'entità massima sopra definita, compatibilmente con l'offerta formativa a disposizione come definita dal *Programma* pluriennale. A tal fine vengono presi in considerazione gli studenti che richiedono l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale frequentanti, alla data del 15 gennaio, l'anno di corso presso la sede territoriale dell'Istituzione formativa paritaria interessata. Sono pertanto esclusi dal computo gli studenti ritirati o transitati ad altri percorsi dello stesso anno e della stessa sede entro il 15 gennaio.

Criteri e modalità per il riconoscimento dello sdoppiamento del gruppo classe

Se il diritto al riconoscimento dello sdoppiamento dell'intero gruppo classe scatta al 30 settembre dell'anno formativo in corso il volume orario aggiuntivo verrà calcolato a partire dal primo settembre, mentre se tale diritto scatta dal primo ottobre il volume orario aggiuntivo verrà calcolato, proporzionato ai mesi, a partire dal primo gennaio.

Finanziamento dei percorsi attivati in deroga ai criteri e standard dimensionali previsti alla sezione II del Programma (sede di Primiero e/o percorsi unici a livello provinciale)

Per i percorsi triennali e quadriennali delle sedi di Primiero, per i quali è prevista l'attivazione di classi con 10 studenti, in deroga al numero minimo di 13 studenti, il finanziamento si riduce di un tredicesimo per ogni studente mancante ai 13. Qualora il numero minimo di 10 iscritti, considerata la deroga, non venga raggiunto il gruppo classe non viene attivato.

È possibile derogare al numero minimo di 13 studenti, che non può essere inferiore a 10, nel solo caso dei percorsi triennali e quadriennali - senza uscita al terzo anno di qualifica professionale che hanno un'unica edizione a livello provinciale: in questo caso la classe è finanziata con la riduzione

del finanziamento di un tredicesimo per ogni studente mancante ai 13. Qualora il numero minimo di 10 iscritti, considerata la deroga, non venga raggiunto il gruppo classe non viene attivato.

La riduzione del finanziamento di un tredicesimo per ogni studente mancante ai 13 viene meno nel caso di nuove iscrizioni, valide ai fini della formazione del gruppo classe, registrate nell'Anagrafica unica degli studenti entro il 30 settembre dell'a.f. in corso.

Per gli anni di percorso successivi al primo, dei percorsi triennali e quadriennali, nel caso in cui non viene raggiunto il numero minimo di 10 studenti utili, il *Servizio* valuta prioritariamente la possibilità di accorpare gruppi classe dello stesso anno, della stessa sede, dello stesso settore e indirizzi/articolazioni diverse assegnando di conseguenza la classe solo se con l'accorpamento viene raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. Per garantire la continuità didattica, qualora non sia possibile con l'accorpamento raggiungere il numero minimo di 10 iscritti viene assegnata una classe, con le riduzioni di 1/13 (un tredicesimo) per ogni studente mancante ai 10.

Le riduzioni non possono superare i tre tredicesimi del finanziamento.

Quantificazione oraria dei percorsi di IV anno e casi di deroga ai criteri e standard dimensionali previsti alla sezione II del Programma a decorrere all'a.f. 2025/2026

Il monte ore complessivo è pari a 1.066 ore mentre il numero minimo di studenti per attivare il gruppo classe è pari a 15 e massimo di 29. In presenza di 30 iscritti la classe viene sdoppiata.

A decorrere dall'a.f. 2026/2027 viene meno il colloquio individuale/selezione per l'ammissione al IV anno di diploma di tecnico, fatti salvi i casi in cui la capienza massima dei laboratori e le misure organizzative messe in atto non consentano di accogliere tutte le richieste di iscrizione al IV anno. In questi casi, le Istituzioni formative provinciali o paritarie devono richiedere al Servizio competente l'autorizzazione ad effettuare i colloqui motivazionali o le selezioni prima dell'avvio delle stesse, trasmettendo la documentazione a supporto dei vincoli strutturali e organizzativi.

Per i soli percorsi che hanno un'unica edizione a livello provinciale il numero minimo di studenti iscritti per l'attivazione del percorso è pari a 10, in deroga a quanto sopra indicato.

Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di studenti iscritti per l'attivazione del percorso la classe può essere attivata:

- a pettine, finanziando una classe in presenza del numero minimo di studenti purché il percorso rientri nello stesso indirizzo e sia realizzato nella stessa sede;
- in apprendistato duale.

Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma

Il *Servizio* riconosce all'Istituzione formativa paritaria per ciascun anno formativo e per ogni studente iscritto con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma il monte ore massimo assegnabile in base ai parametri stabiliti dalla deliberazione n. 1391 di data 19/08/2016.

Il monte ore massimo assegnabile al singolo studente è definito nel piano formativo individualizzato e si riferisce a ore di docenza erogate individualmente o "al gruppo apprendisti" o svolte in percorsi tradizionali, diurni o serali, già attivi presso l'Istituzione formativa paritaria, nonché alle ore di tutoraggio e di accompagnamento, che potrebbero rendersi indispensabili per il

raggiungimento del titolo di studio finale. Le ore di tutoraggio e di accompagnamento dovranno essere richieste in sede di presentazione della *Proposta* o della richiesta di assegnazione di classi aggiuntive; detta assegnazione non potrà superare il 10% della formazione esterna prevista dal singolo piano individuale.

Entro la data di avvio del percorso in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma l'Ente deve trasmettere al Servizio la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante il percorso frequentato, la data di avvio del contratto di apprendistato e la durata dello stesso, la denominazione dell'azienda, il totale della formazione esterna (realizzata presso l'istituzione formativa paritaria) e il totale della formazione interna delle singole annualità, il nominativo del tutor aziendale nonché di quello scolastico.

Alla dichiarazione è inoltre allegato il calendario con i giorni della settimana e gli orari di massima, concordati con l'azienda, in cui è prevista la presenza dello studente presso l'Istituzione formativa paritaria. Eventuali cambiamenti in corso d'anno delle giornate di lezioni vanno comunicate tempestivamente al Servizio.

Lo studente che ha frequentato un percorso in apprendistato per il conseguimento del diploma si considera in continuità didattica, ai fini della formazione del gruppo classe del Corso Annuale Per l'Esame di Stato, se si iscrive al primo percorso CAPES utile, dopo il conseguimento del diploma.

L'avvio e la conclusione dei percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma dovranno prevalentemente svolgersi nell'a.f. di riferimento dei percorsi ordinari in modo che gli esami finali siano svolti nella sessione ordinaria.

Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di percorsi di qualifica per adulti

L'iscrizione ai percorsi per adulti, come previsto dall'art. 12 del decreto del presidente della provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg, può essere effettuata in qualsiasi momento per il primo periodo didattico dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello, mentre deve essere effettuata entro il 31 ottobre per il terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo livello volti al conseguimento rispettivamente della qualifica e del diploma professionale.

Per i percorsi di qualifica per adulti, previsti dal *Programma*, il Servizio riconosce all'Istituzione formativa provinciale o paritaria per ogni gruppo classe un volume orario pari a 740 ore; il gruppo classe è formato da un numero minimo di 15 iscritti (indipendentemente dalla annualità e dai percorsi).

L'iscrizione dello stesso studente al singolo percorso è valida, ai fini della formazione del gruppo classe, per un numero massimo di anni formativi pari alle annualità teoriche necessarie per il raggiungimento della qualifica a cui può essere aggiunta un'annualità a titolo di fuori corso.

Alla richiesta di finanziamento dei percorsi per adulti deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante che sussiste la piena corrispondenza tra il numero e i nominativi degli studenti iscritti al percorso per adulti per il conseguimento della qualifica per l'a.f. XX e il numero degli studenti che hanno richiesto l'iscrizione e le cui domande, corredate dalla prescritta documentazione risultano acquisite al protocollo di ciascuna sede territoriale dell'Istituzione formativa paritaria, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni

provinciali e che le iscrizioni risultano regolari in riferimento ai requisiti di legge. Alla dichiarazione è allegato l'elenco nominativo degli iscritti con l'indicazione dell'annualità e del percorso frequentato, il requisito di accesso e nel caso di uno studente precedentemente già iscritto va riportato l'a.f. di riferimento della prima iscrizione.

Modalità di assegnazione del volume orario nei casi di percorsi di diploma di tecnico per adulti

Per i percorsi di diploma di tecnico per adulti, previsti dal *Programma*, il Servizio riconosce all'Istituzione formativa provinciale o paritaria per ogni gruppo classe un volume orario pari a 740 ore; il gruppo classe è formato da un numero minimo di 15 iscritti indipendentemente dal percorso frequentato purché riferito allo stesso settore. Per l'attivazione di detti percorsi vengono prese in considerazione le iscrizioni perfezionate al 31 ottobre di ogni anno formativo.

L'iscrizione dello stesso studente al singolo percorso è valida, ai fini della formazione del gruppo classe, al massimo, per 2 anni formativi.

Alla richiesta di finanziamento dei percorsi per adulti deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante che sussiste la piena corrispondenza tra il numero e i nominativi degli studenti iscritti al percorso per adulti per il conseguimento del diploma di tecnico per l'a.f. XX e il numero degli studenti che hanno richiesto l'iscrizione e le cui domande, corredate dalla prescritta documentazione risultano acquisite al protocollo di ciascuna sede territoriale dell'Istituzione formativa paritaria, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni provinciali e che le iscrizioni risultano regolari in riferimento ai requisiti di legge. Alla dichiarazione è allegato l'elenco nominativo degli iscritti con l'indicazione del percorso frequentato, il requisito di accesso e nel caso di uno studente precedentemente già iscritto va riportato l'a.f. di riferimento della prima iscrizione.

Modalità di utilizzo del volume orario assegnato per i percorsi di diploma professionale di tecnico

Al fine di favorire l'accesso degli studenti ai Corsi Annuali Per gli Esami di Stato e ai percorsi di Alta Formazione Professionale, gli enti possono organizzare, con le risorse assegnate per i percorsi riferiti al Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico, percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze comuni nonché i costi sostenuti per le commissioni di accertamento dei prerequisiti richiesti. Dell'organizzazione di detti percorsi oltre che della durata degli stessi, deve esserne dato atto nella relazione finanziaria allegata al rendiconto.

3. VINCOLI ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI

Per la realizzazione dei percorsi si distinguono due tipologie di attività:

- **attività caratteristiche:** si tratta di servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato l'affidamento del servizio. Queste attività riguardano progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa dei percorsi;
- **attività di supporto:** si tratta di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività caratteristiche, aventi, rispetto a quest'ultime, carattere accessorio o strumentale.

Nel caso una determinata attività (o parte di essa) non può essere realizzata direttamente dal soggetto attuatore, neanche tramite affidamento a persona fisica, è possibile fare ricorso a soggetti terzi.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi (diversi da persona fisica) rientrano:

- 1- le ipotesi di “delega” propriamente detta, quando l'affidamento riguarda le attività caratteristiche; questa fattispecie è soggetta a particolari vincoli e restrizioni di cui al successivo punto a);
- 2- le ipotesi di “acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori”, quando riguarda le attività di supporto di cui al successivo punto b).

Per gli affidamenti a terzi, di seguito riportati, non è necessaria la preventiva autorizzazione:

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
- gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;
- gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
- gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;
- incarichi a Federazioni/associazioni/collegi sportivi nazionali, regionali o provinciali che, vista la specificità dell'incarico sono assimilabili al costo del personale docente;
- gli incarichi affidati ai soggetti accreditati di cui al Capo IV del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali*)

Il soggetto attuatore resta responsabile nei confronti dell'amministrazione finanziatrice delle attività affidate a terzi.

Nel caso di affidamento a terzi diversi da persone fisiche (che configuri delega o meno), il soggetto attuatore deve seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

Inoltre i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria e i soggetti terzi devono essere regolati con apposito contratto contenente le prestazioni richieste e i relativi costi.

a) Delega di attività caratteristiche

La delega a terzi è consentita unicamente per le attività di progettazione, di docenza/orientamento e di formazione docenti purché si tratti di casi eccezionali e debitamente motivati ed alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di comprovata esperienza didattica-educativa di cui l'istituzione formativa paritaria non disponga in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità;
- che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica.

La delega deve essere autorizzata dall'Amministrazione. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata. L'Amministrazione si impegna a rispondere entro e non oltre 20 giorni.

Per le attività delegate aventi ad oggetto la formazione degli studenti in materia di sicurezza e la formazione linguistica, anche finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche e la formazione del personale dell'Ente non è richiesta l'autorizzazione preventiva.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti scientifici e le competenze specialistiche richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta di autorizzazione.

Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Il delegato non potrà, a sua volta, delegare ad altri enti o società l'esecuzione, neppure in parte, dell'attività.

Il compenso previsto per l'attività svolta dal personale del soggetto delegato deve essere commisurato alla qualità e quantità del servizio prestato e non potrà eccedere i massimali previsti per le risorse professionali esterne.

Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire attraverso proprio personale dipendente o mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

Non rientrano nell'istituto della delega di attività formativa gli interventi assegnati e attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della Giunta Provinciale. Per l'assegnazione e l'attuazione di questi interventi da parte degli organismi sopra richiamati è necessaria l'autorizzazione preventiva del Servizio competente.

In sede di rendicontazione dovranno essere esposte, con specifica evidenza, tutte le attività delegate e i relativi costi.

Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti che hanno operato per conto del soggetto delegato, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non si sia attenuta ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.

b) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori per le attività di supporto

Il ricorso a terzi per l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle attività caratteristiche è una fattispecie diversa dalla delega.

Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, che, in via esemplificativa e nei limiti previsti dal presente Documento dei criteri, possono riguardare:

- noleggio di attrezzature;
- contratti di manutenzione;
- appalto di pulizie;
- l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
- l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo;
- le attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e previdenziale.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e imprevedibili non è richiesta l'autorizzazione preventiva del Servizio Gestione patrimoniali e logistica; l'intervento deve essere comunicato tempestivamente al Servizio competente e per conoscenza al Servizio Formazione professionale formazione terziaria e funzioni di sistema motivandone l'urgenza.

Per l'affidamento, come previsto dalla lettera i dell'art. 5 del contratto di servizio, il soggetto attuatore deve rispettare i principi della normativa in materia di contratti pubblici e pertanto seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO

Il finanziamento è dato, ad eccezione dei percorsi in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma, dal prodotto tra i "PARAMETRI DI COSTO", definiti per i singoli ambiti di riferimento, e il volume orario assegnato a seguito dell'istruttoria di cui al paragrafo 1. della Sezione II, al netto delle relative entrate, se previste.

Per quantificare la voce A), nel caso l'Ente applichi il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, si utilizzano i seguenti parametri di costo, definiti per anno formativo, per ora corso e per ambiti specifici:

	Importo in €
Alberghiero (Settore Servizi: Indirizzo Alberghiero e della ristorazione)	182,50
Artigianato (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Grafico)	174,00
Benessere (Settore Servizi: Indirizzo Acconciatura ed estetica / Indirizzo Sanitario e socio assistenziale)	172,00
Industria , (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Produzioni lavorazioni industriali e artigianali)	173,00

Servizi (Settore Servizi: Indirizzo Amministrativo e commerciale)	170,50
CAPEs	147,00

Per quantificare la voce A), nel caso l'Ente non applichi il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, si utilizzano i seguenti parametri di costo, definiti per anno formativo, per ora corso e per ambiti specifici:

	Importo in €
Artigianato (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Abbigliamento e prodotti per la casa / Indirizzo Modellazione e fabbricazione digitale)	173,00
Industria, Turismo (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Produzioni lavorazioni industriali e artigianali, Settore Servizi: Indirizzo Animazione turistico-sportiva)	172,00
CAPEs	145,00

I percorsi di qualifica per adulti sono finanziati applicando al volume orario assegnato al gruppo classe il parametro definito per il singolo ambito.

In fase di prima assegnazione il finanziamento per i percorsi dei quarti anni per il conseguimento del diploma professionale di tecnico è definito nella misura del 95% del finanziamento spettante.

Il restante finanziamento, a saldo, viene assegnato a seguito di specifica richiesta dell'Istituzione formativa paritaria. Nel quantificare detto saldo il *Servizio* tiene conto del numero di studenti che non hanno assolto ai requisiti di frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame conclusivo del quarto anno, operando una riduzione pari a un quindicesimo per ogni studente mancante ai 15 o una riduzione pari a un decimo per ogni studente mancante ai 10 per i percorsi attivati in deroga in quanto unica edizione a livello provinciale.

Il requisito della frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame va verificato anche per gli studenti che si sono ritirati in corso d'anno con riferimento alla data del ritiro.

Il finanziamento dei percorsi di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma è dato dal prodotto tra i "PARAMETRI DI COSTO ORARIO PER L'APPRENDISTATO" di seguito riportati e il volume orario assegnato a seguito dell'istruttoria di cui al paragrafo 1. della Sezione II, al netto delle relative entrate, se previste.

"gruppo di apprendisti"	Parametro di costo orario per l'apprendistato
Da 1 a 3 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma	€ 15,00
Da 4 a 6 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma	€ 12,50
Da 7 a 9 studenti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma	€ 10,00

Le ore di tutoraggio e di accompagnamento sono valorizzate utilizzando il parametro di riferimento del “gruppo di apprendisti” riconosciuto per il singolo apprendista.

Il “gruppo di apprendisti” viene costituito dall’Istituzione formativa paritaria qualora valutato possibile sotto il profilo didattico-organizzativo, anche comprendendo studenti apprendisti iscritti a percorsi/indirizzi/articolazioni diverse.

Il finanziamento riconosciuto per il singolo studente è determinato in funzione della numerosità del “gruppo di apprendisti” e delle ore di formazione esterna previste dal piano formativo individualizzato.

La numerosità del “gruppo di apprendisti” ai fini della determinazione del finanziamento del percorso è determinata all’atto dell’avvio del percorso.

All’Istituzione formativa paritaria è riconosciuto in aggiunta al finanziamento spettante, calcolato come sopra riportato, un bonus unitario per ciascun studente che abbia assolto la frequenza minima del 75% prevista sia per la formazione interna sia per quella esterna. Il “*bonus per il successo formativo*” sotto riportato, essendo un incentivo per il successo formativo, è determinato in misura progressiva in funzione della numerosità del “gruppo di apprendisti” ammessi all’esame finale, ed è pari a:

- euro 250,00 per studente in presenza di gruppo apprendisti formato da 1 a 3 studenti;
- euro 500,00 per studente in presenza di gruppo apprendisti formato da 4 a 6 studenti;
- euro 750,00 per studente in presenza di gruppo apprendisti formato da 7 a 9 studenti;

L’importo massimo assegnabile per un “gruppo di apprendisti”, formato da almeno 10 studenti ammessi all’esame finale, è pari a euro 90.000,00; detto importo include oltre alla docenza esterna ed al tutoraggio anche il bonus per il successo formativo.

L’Istituzione formativa paritaria potrà richiedere, in occasione della richiesta di saldo dei percorsi relativi al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico, il conguaglio spettante per le ore effettivamente erogate per i percorsi in apprendistato ed il bonus unitario di cui sopra.

La richiesta di saldo dei percorsi relativi al quarto anno e di conguaglio dei percorsi in apprendistato deve essere presentata entro il 5 luglio di ogni anno o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E DIRITTO ALLO STUDIO

Per quantificare le assegnazioni aggiuntive per gli studenti con bisogni educativi speciali e promuovere il diritto allo studio degli stessi si utilizzano i parametri di seguito riportati, definiti per ora corso:

Formazione per studenti con bisogni educativi speciali	€ 85,00
Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali	€ 32,00

FORMAZIONE PREVISTA DA SPECIFICHE LEGGI

Nel presente documento si individuano i parametri finanziari massimi che i Servizi competenti in materia dovranno adottare per la quantificazione del finanziamento da assegnare per i percorsi di formazione previste da specifiche leggi. Come previsto dal contratto di servizio, art. 2 comma 4, e nel rispetto dell'offerta formativa prevista nel *Programma* per i percorsi previsti da specifiche leggi tutta l'attività inerente l'assegnazione dei relativi percorsi e delle risorse finanziarie, il controllo dei rendiconti, i monitoraggi e ogni altra attività ad essa collegata è in carico ai rispettivi Servizi competenti in materia che hanno disposto l'assegnazione iniziale.

La durata corsuale ai fini economico finanziari è quella fissata dal *Programma* e i parametri finanziari di riferimento sono quelli di seguito riportati, definiti per ora corso:

AREA SALDATURA	€ 120,00
AREA SALDATURA P.E.	€ 151,00
AREA IMPIANTI DI RISALITA E TERMICI	€ 91,00
AREA AUTOTRASPORTO E REVISIONE VEICOLI	€ 91,00
AREA ESTETICA E ACCONCIATURA	€ 91,00

I percorsi formativi previsti da Specifiche leggi sono attivati dai soggetti abilitati senza oneri a carico del Programma pluriennale della formazione professionale.

5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Alle Istituzioni formative paritarie potranno essere assegnate, secondo le modalità e i limiti dell'offerta formativa prevista dal *Programma*, le seguenti tipologie di intervento formativo:

1. Percorsi triennali e quadriennali;
2. Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico;
3. Corso annuale per l'esame di stato (capes);
4. Percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato;
5. Percorsi di qualifica o di diploma per adulti;
6. Formazione a favore di studenti con bisogni educativi speciali;
7. Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali;
8. Interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali per garantire la sicurezza durante le attività laboratoriali e per fare fronte alla complessità della gestione degli stessi.

Le modalità di finanziamento della formazione professionale prevedono:

- A. un finanziamento per la copertura dei costi dei percorsi formativi assegnati, calcolato applicando i parametri definiti nel paragrafo 4. al volume orario validato e assegnato dal *Servizio* per i percorsi da 1 a 8 (Voce A);

B. il rimborso totale delle spese relative alle seguenti voci, di seguito denominate costi specifici (Voce B):

B.1 Canoni di locazione;

B.2 Rimborsi per la messa a disposizione di immobili di proprietà degli enti;

B.3 Utilizzazione di personale dip. ex art.84, comma 4, lett. e) l.p.n.5/2006;

B.4 Oneri previdenziali inpdap - differenziale rispetto al trattamento inps;

B.5 Rimborso per l'attività svolta dal Collegio provinciale delle guide alpine;

B.6 Rimborso dei costi relativi al rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il comparto Scuola per il triennio 2025-2027.

Le assegnazioni di cui ai punti A. e B. sono destinate a coprire i costi di tutte le attività di formazione professionale.

L'assegnazione annuale, misura finanziaria massima rendicontabile, è quantificata a preventivo come sommatoria tra i costi riferiti ai percorsi formativi assegnati, i costi specifici spettanti come sopra elencati : Sommatoria Voci A) e B).

6. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI

I parametri di costo, utilizzati per quantificare la voce A) del finanziamento assegnato alle Istituzioni formative paritarie, coprono;

- i costi diretti della didattica e i costi ad essa collegati;
- i costi indiretti.

Il finanziamento attribuito sulla voce A) è destinato a coprire i costi che le istituzioni formative paritarie sostengono per la realizzazione delle attività formative assegnate nell'ambito del contratto di servizio.

6.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati

I costi diretti della didattica o ad essa collegati, di seguito riportati, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria di cui all'art. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

- **Pubblicizzazione e promozione**

L'importo massimo riconoscibile è determinato dal prodotto tra:

- l'importo di € 2.500,00 e il numero delle sedi territoriali presenti nel *Programma* in cui la singola Istituzione formativa paritaria è attiva, per l'Istituzione che gestisce più centri di formazione professionale;
- l'importo di € 2.500,00 e il numero delle qualifiche, dei diplomi di Tecnico presenti nel *Programma* e attivati dalla singola Istituzione formativa paritaria, per l'Istituzione che gestisce un unico centro di formazione professionale;

- l'importo di € 2.500,00 per la promozione di ogni indirizzo dei percorsi CAPES, a prescindere dal numero delle classi attivate dalla singola Istituzione formativa paritaria;
- l'importo di € 2.500,00 per la promozione dei percorsi di qualifica e diploma per adulti, a prescindere dal numero di qualifiche e di diplomi per adulti previsti nel Programma;
- l'importo di € 2.500,00 per la promozione i percorsi in apprendistato per la qualifica e/o il diploma a prescindere dal numero di percorsi attivati e dal numero di sedi coinvolte e solo nel caso in cui detti percorsi vengono effettivamente promossi.

Per le Istituzioni che gestiscono più centri di formazione professionale il cui numero di sedi sia inferiore a 3 l'importo calcolato come sopra indicato viene maggiorato del 50%.

Non rientrano in questa tipologia di costo le spese per la realizzazione e la stampa del materiale promozionale.

• **Costi per collaborazioni professionali esterne**

Sono riconosciuti i costi conseguenti ai rapporti di collaborazione che devono essere preventivamente regolati da appositi contratti o conferimenti di incarico per scambio di corrispondenza (lettera di incarico - lettera di accettazione) in cui siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio e oneri fiscali e previdenziali, IRAP esclusa.

I compensi orari massimi onnicomprensivi riconoscibili per ogni ora di attività sono riportati per singola figura professionale nella seguente tabella:

Figure professionali	Importo orario
Docenti esterni	€ 88,00
Docenti del sistema scolastico provinciale	€ 50,00
Coordinatore e tutor esterni	€ 60,00
Coordinatore e tutor del sistema scolastico provinciale	€ 35,00
Amministrativa/Segretaria	€ 35,00
Assistente educatore a supporto di studenti con bisogni educativi speciali	€ 32,00
Facilitatore alla comunicazione a supporto di studenti con bisogni educativi speciali	€ 35,00

Sulle collaborazioni professionali esterne degli “Assistente educatore a supporto di studenti con bisogni educativi speciali” e dei “Facilitatore alla comunicazione a supporto di studenti con bisogni educativi speciali” viene inoltre riconosciuta l’IVA, se e in quanto dovuta.

Nel caso di docenti esterni e/o coordinatori/tutor esterni, residenti fuori Provincia è possibile un incremento del compenso orario massimo onnicomprensivo pari al 30% calcolato sul compenso orario massimo rispettivamente pari a € 88,00/60,00.

Sono ammesse le spese di viaggio connesse all'attività di docenza nei moduli di formazione/stage all'estero.

- **Membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi"**

Per i compensi spettanti ai membri delle commissioni d'esame finale, si applicano le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1336 di data 05.06.2009 e s.m.i..

I costi relativi ai membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi" non sono rendicontabili nell'ambito del Programma.

- **Beni ad utilità ripetuta e Software-Applicativi**

Il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è inferiore ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione è riconosciuto al 100% sul rendiconto dell'a.f. di acquisto.

L'Istituzione formativa paritaria può rendicontare il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) nella misura massima del 3% del finanziamento assegnato annualmente.

Per determinare il valore complessivo di un bene si deve far riferimento al prezzo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori strettamente necessari al suo funzionamento.

Per i beni ad utilità ripetuta (attrezzature/strumentazioni/arredi per aule didattiche e laboratori, prodotti software) il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) è possibile rendicontare l'intero costo o, in alternativa, le quote di ammortamento tecnico-economico limitatamente alle quote di utilizzo per lo svolgimento dell'attività didattica o attività funzionali alla stessa purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- beni di nuovo acquisto o usati in buone condizioni nel caso di attrezzature professionali di consistente valore;
- il bene sia registrato nel libro dei cespiti con l'indicazione che è stato acquistato per svolgere l'attività di formazione affidata dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contratto di servizio;
- venga predisposto un prospetto dimostrativo delle quote di ammortamento esposte a rendiconto;
- si applichino, per il calcolo dell'ammortamento, i criteri normalmente utilizzati dal soggetto contraente, in coerenza con i principi di buona prassi contabile. Il criterio prescelto dovrà essere applicato a tutti i beni della stessa categoria merceologica; possono essere utilizzati i criteri fiscali (vedi tabelle DM 31.12.1988, che indicano dei coefficienti massimi) purché si valuti correttamente il deperimento tecnico del bene.

La quota di ammortamento è così calcolata: $QA = (M/T) * C * P$

Quota Ammortamento = (Mesi di utilizzo/Tempo di deprezzamento) * Costo dell'attrezzatura * Percentuale di utilizzo per attività formative finanziata dalla PAT.

Se l'attrezzatura è utilizzata anche per altre attività, la percentuale di utilizzo va calcolata sulla base dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura per tale attività, salvo che l'ammortamento non sia ricompreso nei costi generali e promiscui o nei parametri orari previsti per l'utilizzo degli spazi.

Possono essere rendicontati anche i canoni annuali delle attrezzature e strumentazioni acquisite in leasing o a noleggio.

Possono essere rendicontati i beni ordinati entro il 31 agosto dell'anno formativo di riferimento purchè le fatture risultino liquidate entro il termine di presentazione del relativo rendiconto.

- **Manifestazioni, convegni e congressi**

La spesa per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni, convegni e congressi è rendicontabile nel limite massimo del 5 per mille del finanziamento assegnato purché l'evento sia rivolto agli studenti e alle loro famiglie e sia inerente ai percorsi rientranti nel quadro dell'offerta formativa del sistema educativo trentino.

- **Tutor sportivo**

Ai fini di sostenere gli studenti e studentesse che praticano discipline sportive in modo continuativo e sono impiegati in gare di rilievo nazionale/internazionale, Istituzione formativa paritaria individua una o più figure di docente "tutor sportivo" che ha il compito di accompagnare gli studenti così da garantire il successo formativo degli stessi.

La figura del docente "tutor sportivo" deve essere obbligatoriamente individuata per gli studenti che praticano attività sportiva secondo quanto definito dalla circolare ministeriale n. 3397 del 24 ottobre 2025. L'individuazione e l'organizzazione del tutoraggio è in capo al dirigente/direttore dell'Istituzione formativa paritaria.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa l'Istituzione formativa paritaria può garantire anche agli studenti non rientranti nelle categorie riportate nell'elenco ministeriale il supporto del "tutor sportivo".

I parametri definiti al punto 4 del presente documento includono anche il costo del "tutor sportivo".

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all'art. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve dare conto delle ore di tutoraggio sportivo e del numero degli studenti beneficiari.

6.2 Costi indiretti

I costi indiretti si riferiscono ai costi di funzionamento della struttura statutaria dell'Istituzione formativa paritaria; detti costi sono riconosciuti nei limiti massimi di seguito stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, di cui all'art. 11 comma 3 punto a) del contratto di servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

- **Organi statutari**

Per detta voce è riconosciuto un costo massimo pari a € 47.000,00, equivalente alla spesa stabilita dalla deliberazione della giunta provinciale n. 3076 del 23.12.2010 per i componenti dei Consigli di

amministrazione delle Agenzie nell'ipotesi che detto organismo sia composto da 3 soggetti esterni (il Presidente e due membri).

- **Distacchi sindacali**

Il costo per distacchi sindacali è assorbito dal paramento di costo definito per ora corso e per ambito specifico. Il costo massimo riconosciuto per distacchi, permessi e partecipazione a riunioni sindacali è determinato secondo parametri equivalenti a quelli provinciali di cui all'art. 32 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e alla deliberazione provinciale n. 483 del 30 marzo 2015 e s.m.i.. In particolare, i contingentati per prerogative sindacali sono calcolati applicando i parametri provinciali al numero totale dei dipendenti degli enti dei centri di formazione professionale paritari e nello specifico, un parametro dello 0,00069 per i distacchi, di 34 minuti annui per i permessi e dello 0,11 + 8 minuti annui per i permessi per le riunioni di organi direttivi statutari, fatti salvi eventuali aggiornamenti dei parametri deliberati dalla Giunta provinciale.

La rilevazione del personale in servizio, utile ai fini del calcolo dei contingentati massimi, sarà fatta al 31 dicembre ed avrà valore per un biennio.

La rendicontazione della spesa sarà effettuata in base all'effettivo utilizzo dei contingentati e dovrà essere esposta in maniera dettagliata; i costi sopra descritti dovranno essere rendicontati con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 11 del contratto di servizio.

6.3 Costi non riconoscibili

Non sono riconosciuti in ogni caso i seguenti costi:

- premi aggiuntivi previsti dalle "polizze di responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti" per la copertura delle garanzie in caso di colpa grave;
- spese per consulenze legali e oneri derivanti da sentenze qualora sia ravvisabile la responsabilità propria dell'Istituzione formativa paritaria per fattispecie di dolo e colpa grave; sono in ogni caso escluse spese legali relative a vertenze in cui l'Istituzione formativa paritaria e la Provincia risultino, anche potenzialmente, controparti. Ai fini dell'esclusione l'Amministrazione procederà ad una valutazione di merito.
- le quote retributive arretrate di competenza di attività formative non rientranti tra quelle normate dal presente documento, anche se affidate dalla Provincia.

7. COSTI SPECIFICI - VOCE B)

Le istituzioni formative paritarie possono richiedere nella proposta di cui a punto 1. il riconoscimento dei costi specifici di seguito riportati nei limiti massimi indicati:

1. Canoni di locazione;
2. Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie;
3. Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P 7 agosto 2006, n. 5
4. Oneri previdenziali inpdap - differenziale rispetto al trattamento inps;

5. Rimborso per l'attività svolta dal Collegio provinciale delle guide alpine;
6. Rimborso dei costi relativi al rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il comparto Scuola per il triennio 2025-2027.

- **B.1 Canoni di locazione**

Sono rendicontabili i canoni di locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività formative oggetto del contratto di servizio, previa verifica dei contratti di locazione e della valutazione di eventuali aggiornamenti del canone, dovuti in corso d'anno, quantificati in base alle vigenti normative in materia contrattuale. Per ottenere il riconoscimento della spesa di locazione l'Istituzione formativa paritaria deve acquisire l'autorizzazione preventiva dal Servizio formazione professionale.

Sono rendicontabili come canoni di locazione le spese sostenute in “conto lavori” nei casi di ristrutturazione/completamento di immobili di proprietà dell'ente pubblico e dati in concessione all'Istituzione formativa paritaria. Il finanziamento riconosciuto a tal fine, annualmente dal Servizio, che non potrà essere superiore al corrispettivo pattuito o al costo dei lavori di ristrutturazione/completamento suddiviso per gli anni di durata del contratto, non potrà comunque essere superiore all'importo annuo definito dalla perizia di stima effettuata dal competente Servizio provinciale.

- **B.2 Rimborso per la messa a disposizione di immobili di proprietà delle Istituzioni formative paritarie.**

Nel caso in cui l'Istituzione formativa paritaria metta a disposizione immobili di sua proprietà per lo svolgimento dell'attività prevista nel contratto di servizio, sono riconosciuti come rimborsi le quote derivanti da perizia di stima della competente Struttura provinciale che terrà conto di eventuali contributi pubblici concessi sulla base di leggi di settore (es. L.R. n. 40/1968), per la ristrutturazione/ampliamento/acquisto di immobili destinati allo svolgimento di attività ritenute di utilità pubblica (es. attività culturali, educative-formative e di connessi servizi).

Qualora la perizia di stima non abbia tenuto conto degli eventuali contributi ottenuti, il canone annuo determinato dalla stessa, eventualmente aggiornato in base ai criteri definiti nel successivo capoverso, viene ridotto di un importo corrispondente ad una percentuale calcolata sulla differenza tra il suddetto canone e quello eventualmente riconosciuto prima dell'intervento manutentivo; la percentuale suddetta è ricavata dal rapporto tra il contributo percepito entro il 31 agosto antecedente all'anno formativo di riferimento e il costo totale dell'opera considerata.

Le informazioni relative alle suddette circostanze sono dichiarate dagli enti con dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la modulistica resa disponibile dal competente Servizio.

Detto canone annuo non sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT nel periodo 2024/2026.

L'istituzione formativa paritaria può mettere a disposizione gli spazi di sua proprietà a soggetti terzi facenti parte del sistema pubblico provinciale (finanziati e vigilati in via diretta o indiretta), previa richiesta al Servizio competente. Qualora l'Amministrazione riconosca l'utilità e la strategicità di tale collocazione per il sistema educativo provinciale, l'Istituzione formativa paritaria può non richiedere al soggetto terzo il rimborso per la messa a disposizione degli spazi.

- **B.3 Utilizzazione del personale dipendente, sulla base delle disposizioni provinciali attuative dell'art. 84, comma 4, lettera e), della L.P. 7 agosto 2006, n. 5**

Sono riconosciuti i costi per la messa a disposizione di personale dipendente dalle Istituzioni formative paritarie, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 84, comma 4, lettera e) della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, esclusivamente in caso di utilizzo da parte delle strutture provinciali facenti capo al Dipartimento competenti in materia di istruzione e formazione professionale, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 05.08.2010. Inoltre sono riconosciuti anche eventuali costi per trasferte e/o missioni e compensi per lavoro straordinario per il personale in utilizzo, se preventivamente autorizzate dal Servizio provinciale competente.

- **B.4 Oneri previdenziali INPDAP**

E' riconosciuto, per le Istituzioni paritarie che hanno posizioni previdenziali con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, un finanziamento corrispondente alla differenza tra il costo sostenuto per l'adesione a tale Istituto previdenziale ed il costo che avrebbe comportato l'adesione all'INPS per l'analogo trattamento previdenziale del personale dipendente.

Gli Enti dovranno allegare alla *Proposta* e al rendiconto un elenco del personale dipendente che ha optato per l'iscrizione all'INPDAP ed esporre la modalità di calcolo adottata per la determinazione del differenziale.

- **B.5 Rimborso per l'attività svolta dal Collegio provinciale delle guide alpine**

Sono riconosciuti i costi che le Istituzioni formative paritarie devono sostenere per la formazione svolta dal Collegio provinciale delle Guide Alpine in quanto detta formazione è parte integrante, nell'ambito dell'Area Tecnico professionale - Patentini di settore, del Piano di studio provinciale per la figura professionale di Tecnico di animazione turistico sportiva e del tempo libero, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 960 del 11.06.2021, ed è condizione per l'ammissione agli esami di abilitazione per la figura di accompagnatore di media montagna, in base a quanto previsto dall'art. 35 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 27.02.2007.

- **B.6 Rimborso dei costi relativi al rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il comparto Scuola per il triennio 2025-2027**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Contratto di servizio, attualmente in vigore, alle Istituzioni formative paritarie viene riconosciuto il maggior costo che le stesse devono sostenere per gli incrementi stipendiali a regime dal 1 gennaio 2025.

A seguito della firma in data 16.10.2025 dell'“Accordo per la parte economica del CCPL 2025-2027 e altre disposizioni per il personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale insegnante della formazione professionale” per il triennio 2025-2027, il Servizio assegna, sulla base dei dati trasmessi dalle Istituzioni formative paritarie, l'importo destinato a finanziare gli incrementi stipendiali a regime dal 1° gennaio 2025. Detto finanziamento, che risulta vincolato al rinnovo contrattuale, viene assegnato sulla voce B.6.

In sede di rendicontazione le Istituzioni formative paritarie devono trasmettere al Servizio competente la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante l'importo liquidato per la voce B.6 di cui sopra. Alla dichiarazione va allegato un prospetto con l'elenco dei dipendenti, l'indicazione della tipologia di contratto (tempo indeterminato o tempo determinato), la data di assunzione e di cessazione, l'importo erogato e gli oneri sociali a carico dell'Ente comprensivi della quota di Trattamento Fine Rapporto.

8. COSTI DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – TFR

A decorrere dall'anno formativo 2020/21 i costi annuali relativi agli accantonamenti del TFR, disposti in attuazione della legge finanziaria n. 296 del 27.12.06 e dei successivi decreti attuativi, sono ricompresi, per tutte le Istituzioni formative paritarie, nei parametri finanziari di cui al punto 4. del presente documento e pertanto sono inclusi nella quota di finanziamento della voce A.

E' riconosciuto il costo per la liquidazione del TFR al personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie sia a seguito della conclusione del rapporto di lavoro, sia in caso di riconoscimento di anticipazioni come previsto dal contratto di lavoro di riferimento nelle forme di seguito riportate.

I finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR, maturate fino al 31.12.2006, vengono assegnati e liquidati solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente delle seguenti Istituzioni formative paritarie:

- Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa;
- Enaip Trentino;
- Università popolare Trentina – Scuola delle professioni per il terziario;
- Polo Giuseppe Veronesi.

I finanziamenti relativi alle liquidazioni/anticipazioni/integrazioni delle quote di TFR, maturate fino al 31.08.2020, vengono assegnati e liquidati solo in presenza di effettive richieste da parte del personale dipendente delle seguenti Istituzioni formative paritarie:

- Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche;
- Opera Armida Barelli;
- Ivo de Carneri, articolazione dell'Ente Oxford di Civezzano Società Cooperativa.

Detti finanziamenti sono assegnati dal Servizio e liquidati sulla base della vigente normativa solo a seguito di dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituzione (*...chiusura della posizione come sopra descritto senza null'altro a pretendere per il futuro*) e sono rendicontati annualmente in occasione

della rendicontazione dell'a.f. in cui il dipendente è cessato dal servizio o ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione.

9. RENDICONTAZIONE E COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

La rendicontazione delle attività finanziate avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11).

Compensazioni

Sono consentite le seguenti compensazioni:

- a) tra le assegnazioni come definite per ogni tipologia formativa indicata ai punti da 1. a 5. del paragrafo 5, primo comma, del presente documento;
- b) tra le assegnazioni come definite per ogni tipologia formativa indicata ai punti da 1. a 5. del paragrafo 5, primo comma, del presente documento e le risorse assegnate a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui ai punti 6., 7. e 8. dello stesso paragrafo/comma ma non viceversa;
- c) tra le assegnazioni delle singole voci della tipologia B)
- d) tra le assegnazioni di cui al precedente punto a) e i costi specifici della voce B).

Sono fatti salvi tutti i limiti massimi di spesa, se previsti, nelle singole voci di costo.

Al fine di valorizzare l'autonomia propria dell'istituzione formativa paritaria, nel limite del totale dell'assegnazione di cui ai punti A. del paragrafo 5 del presente documento, la singola istituzione può valorizzare maggiormente alcune tipologie formative incidendo anche in aumento sul parametro di costo per la specifica durata corsuale e comunque sempre per voci di costo rientranti nel parametro.

Le eventuali compensazioni dovranno essere motivate nella relazione accompagnatoria al rendiconto. Il *Servizio* si riserva di effettuare approfondimenti e verifiche in presenza di motivazioni incoerenti rispetto alle attività oggetto del finanziamento.

Altre entrate

Fatto salvo il vincolo stabilito nel contratto di servizio e dall'art. 32 comma 2 lettera b) punto 2) del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per lo svolgimento della medesima attività, per la realizzazione di specifici progetti e iniziative complementari o arricchenti l'offerta formativa, le Istituzioni possono individuare altre fonti di finanziamento, anche di provenienza provinciale, che vanno comunque evidenziate fra i ricavi del rendiconto del progetto e quindi sottratte all'assegnazione da parte della Provincia.

Nel rendiconto deve essere data separata evidenza ai ricavi derivanti dalle quote di iscrizione, da contributi delle famiglie per i dispositivi di protezione individuale e/o per altre attività didattiche, dagli altri proventi incassati dalle Istituzioni formative paritarie a vario titolo. Detti ricavi vanno detratti dall'assegnazione provinciale prendendo a riferimento la natura del costo che vanno a rimborsare.

Percorsi in apprendistato

Per i percorsi svolti in apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma al rendiconto deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il percorso e l'annualità frequentata da ogni studente, il numero previsto di ore di formazione, le ore di formazione individuale o per il "gruppo apprendisti", nonché le eventuali ore di tutoraggio/accompagnamento, effettivamente erogate nonché l'indicazione, per ciascun studente, della % di frequenza, sia interna che esterna, necessaria per l'ammissione all'esame finale al fine di poter quantificare il "*bonus per il successo formativo*" di cui al punto 4 della Sezione II del presente documento.

Presso la sede dell'Istituzione formativa paritaria frequentata dallo studente viene istituito un registro presenze individuale o un registro presenze del "gruppo di apprendisti", costantemente aggiornato, che dovrà essere firmato dallo studente e dai docenti/tutor o in alternativa deve essere attivato il registro elettronico delle presenze per la formazione esterna. Per la formazione interna viene istituito un registro presenze individuale firmato dallo studente e dal tutor aziendale.

Tali registri sono consultabili, in ogni momento, dai funzionari del *Servizio*, espressamente incaricati.

In sede di verifica del rendiconto il *Servizio* riconosce all'Istituzione formativa paritaria il corrispettivo relativo alle ore effettivamente erogate per i percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma in apprendistato e il "*bonus per il successo formativo*" oppure l'importo previsto per il gruppo classe apprendisti qualora vi siano almeno 10 studenti ammessi all'esame finale.

Rendicontazione volume orario

In sede di rendicontazione le Istituzioni dichiarano che gli studenti sono stati messi nella condizione di effettuare le ore formative previste dai piani di studio provinciali, tenendo conto di eventuali piani individualizzati a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e indicano, ai soli fini conoscitivi, il numero delle ore svolte a consuntivo per tipologia formativa.

Al rendiconto deve essere allegato un prospetto dimostrativo delle ore svolte a favore degli studenti con bisogni educativi speciali distinte per ore docenza e ore di assistenza educativa/facilitazione alla comunicazione, inoltre devono essere indicati i progetti/le attività svolte e i nominativi del personale con il numero degli studenti coinvolti nonché gli interventi messi in campo per garantire la sicurezza durante le attività laboratoriali e per fare fronte alla complessità della gestione degli studenti con bisogni educativi speciali.

Ai progetti e alle attività svolte a favore degli studenti con bisogni educativi speciali possono partecipare anche altri studenti.

10. PROROGA DEI TERMINI

Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2 dell'articolo 11 del contratto di servizio, si specifica che la richiesta di proroga, che non può superare i 30 giorni, deve essere motivata e la proroga deve essere formalmente autorizzata dal dirigente del Servizio competente.

11. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI

I criteri di ripartizione dei ricavi e dei costi promiscui e generali adottati per determinare l'importo di dette voci da imputare all'attività realizzata devono essere oggettivi, equi, proporzionali, corretti e documentabili e devono essere riportati nella relazione finanziaria di cui all'art.11 comma 3 del contratto di servizio.

L'eventuale modifica dei criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali deve essere motivata e comunicata con congruo anticipo al *Servizio* quantificandone a grandi linee l'effetto in sede di rendicontazione.

I criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali possono tenere conto della diversa organizzazione temporale/gestionale sia in ambito soggettivo che oggettivo.

Per peculiari attività formative svolte dalle Istituzioni formative paritarie caratterizzate da una diversa organizzazione temporale rispetto a quella dell'“anno formativo” di riferimento e per la gestione di attività formative affidate da enti pubblici, enti bilaterali, fondi professionali, i criteri di imputazione dei ricavi e dei costi promiscui e generali sono considerati oggettivi, equi e proporzionali anche se determinati in base ai costi e ricavi accertati con riferimento all'anno formativo immediatamente precedente (ultimo rendiconto presentato). Detta circostanza andrà esplicitata nella nota di trasmissione del rendiconto.

Sono esenti dall'imputazione dei costi promiscui e generali, oltre ai costi specifici di cui alla voce B), i seguenti percorsi formativi:

- Formazione per studenti con bisogni educativi speciali;
- Interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto alla formazione professionale degli studenti con bisogni educativi speciali;
- Interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali per garantire la sicurezza durante le attività laboratoriali e per fare fronte alla complessità della gestione degli stessi;
- Apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma;
- Progetti sperimentali e innovativi, realizzati in rete anche con Istituzioni scolastiche del primo ciclo, finanziati da Enti pubblici, da Consorzi di Comuni e da Fondazioni bancarie, tramite avvisi o bandi.

Sono altresì esenti dall'imputazione dei costi promiscui e generali le attività, svolte dalle Istituzioni formative paritarie, finanziate direttamente o indirettamente da Enti pubblici nazionali in base ad accordi, protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti dalla Provincia Autonoma di Trento.

Tutte le attività che usufruiscono di servizi e spazi delle sedi territoriali delle Istituzioni formative paritarie, non rientranti tra quelle normate dal Contratto di servizio, devono essere annotate su un apposito registro prima dell'inizio delle attività, con l'indicazione delle date di previsto svolgimento e dell'eventuale corrispettivo pattuito. Tale registro è consultabile, in ogni momento, dai funzionari del *Servizio*, espressamente incaricati.

Nel caso in cui le strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa) siano utilizzate da parte di altri soggetti terzi, al di

fuori dell'orario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo è possibile imputare i soli costi di pulizia e vigilanza.

In tali casi, e in subordine ad eventuali accordi con i Comuni o con gli Enti territoriali di riferimento già normati dalla deliberazione G.p. n. 1071 di data 30.6.2014 (ex art. 108 L.P. n.5/2006), le Istituzioni formative paritarie devono sottoscrivere apposite convenzioni che contengano tutti gli elementi previsti al punto 2 dell'Allegato A parte integrante della succitata deliberazione.

Le quote orarie minime per l'utilizzo di aule, palestre ecc. concesse ad organismi senza scopo di lucro, sono quelle previste dalla Tabella 1 dall'Allegato A alla suddetta deliberazione n. 1071 di data 30.6.2014.

Le quote orarie minime per l'utilizzo di aule, palestre ecc. (escluse le spese per la pulizia e per la sorveglianza) concesse in uso ad altri soggetti terzi con cui viene sottoscritta la convenzione, sono quelle previste dalla Tabella 1 dall'Allegato A della deliberazione n. 1071/2014, maggiorate degli incrementi percentuali di seguito riportati:

Altro soggetto terzo richiedente	00%
Altri soggetti terzi senza scopo di lucro per attività non a pagamento	20 %
Altri soggetti terzi senza scopo di lucro per attività a pagamento o comunque finanziata	40 %
Altre istituzioni formative paritarie per attività nell'ambito del contratto di servizio	200 %
Altri soggetti terzi aventi scopo di lucro	250 %

E' facoltà delle parti determinare diversamente il rimborso di tali oneri nei casi in cui le dimensioni di costo reale siano significativamente distanti da queste proposte in via forfetaria.

Per eventuali altri spazi concessi in utilizzo, non rientranti tra le tipologie previste dalla suddetta Tabella 1, ad altri soggetti terzi, si fa riferimento alla quota oraria prevista per l'aula didattica, in proporzione alla superficie utilizzata, rapportata a un'aula didattica di media grandezza, opportunamente aumentata della percentuale di maggiorazione sopra indicata. Per utilizzi di giornate intere, ripetuti nell'anno formativo, l'importo minimo richiesto deve corrispondere ad almeno 7 volte la quota oraria suddetta per ogni giorno di utilizzo.

L'Istituzione formativa paritaria che, per attività non rientranti nel contratto di servizio, utilizza per attività extrascolastiche le strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa) è da considerarsi "altro soggetto terzo avente scopo di lucro" per cui per dette attività si applicano le tariffe orarie previste dalla Tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione n. 1071 di data 30.6.2014, opportunamente maggiorate delle percentuali sopra indicate. Dette attività sono inoltre esenti dall'imputazione dei costi promiscui e generali, compresi quelli della sede centrale.

Le quote minime previste dalla Tabella 1 dall'Allegato A della deliberazione n. 1071/2014 vanno aggiornate ogni anno in base alle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del mese di luglio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'Istituzione formativa paritaria può prescindere dall'applicazione delle quote sopra definite per lo svolgimento di attività effettuate da organismi partner dell'Istituzione stessa nell'ambito di Accordi di rete/Poli specialistici di filiera riconosciuti dalla PAT.

I criteri e le quote sopra descritti non si applicano nei casi di:

- attività, ancorché gestite da soggetti terzi in partenariato, rivolte agli studenti delle Istituzioni formative provinciali e paritarie coinvolte;

- attività organizzate o gestite dalla Provincia o da Enti strumentali della stessa.

12. LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI

La liquidazione dei finanziamenti avviene sulla base di quanto indicato dall'articolo 10 comma 7 e successivi del contratto di servizio per la generalità delle attività rientranti nello stesso e a quanto di seguito riportato.

La liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, a far data dal primo settembre di ogni anno, su presentazione di richiesta di liquidazione quadrimestrale, quantificata in base allo stato previsionale di realizzazione delle attività e degli interventi per garantire il diritto alla formazione. Su espressa richiesta dell'Istituzione formativa paritaria l'ultima richiesta di liquidazione potrà essere effettuata in più tranches in relazione dei costi effettivamente sostenuti.

Al fine di assicurare il regolare inizio delle attività formative, il Dirigente del Servizio competente può, con propria determinazione, avvalendosi della previsione di cui all'articolo 9 bis della L.P. 14.9.1979, n. 7, assegnare un acconto anche prima dell'assegnazione delle attività e dei finanziamenti riferiti ad ognuno degli anni formativi rientranti nella durata del contratto di servizio. Tale acconto non potrà essere superiore al 35% del finanziamento complessivo assegnato per l'anno formativo precedente e sarà erogato a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio o, in vigenza di contratto entro il mese di settembre di ciascun anno formativo. L'acconto è calcolato sulla base del finanziamento complessivo assegnato alla data di adozione del relativo provvedimento.

L'Istituzione formativa paritaria dovrà restituire le risorse incassate e non utilizzate entro il termine dell'anno formativo maggiorate degli interessi di legge.

13. ENTRATE

Il concorso a carico degli utenti si applica agli studenti che frequentano le attività gestite dalle Istituzioni formative paritarie, nonché a quelli degli Istituti formativi provinciali in quanto compatibili con le previsioni di cui all'art. 16 comma 2 della L.P. 7.8.2006, n. 5.

QUOTE RELATIVE AL CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE - PER STUDENTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)	EURO
Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale	45,00
Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico	60,00
Corso annuale per l'esame di stato – CAPES -	60,00
Percorsi di qualifica per adulti	45,00
Percorsi di diploma per adulti	60,00

Le “Quote relative al concorso per la partecipazione ai corsi di formazione - per studente”, sopra riportate, si applicano anche agli studenti in apprendistato formativo: le quote, determinate in funzione della tipologia di percorso frequentato, sono corrisposte per ogni annualità prevista dal Piano Formativo Individuale e in base al contratto di apprendistato sottoscritto.

Nel caso in cui l’Istituzione formativa paritaria chieda un finanziamento aggiuntivo per l’attivazione di nuove classi in corso d’anno, come previsto al punto 2 della Sezione II del presente documento, ai fini della quantificazione delle entrate si prendono in considerazione solo le iscrizioni che hanno determinato, in II assegnazione, detta assegnazione aggiuntiva.

Per quanto riguarda i “Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale”, il “Quarto anno per il perseguimento del diploma professionale” e il “Corso annuale per l’esame di Stato” è ammessa la possibilità per le Istituzioni formative paritarie di richiedere dei contributi finanziari a carico degli studenti. I suddetti contributi dovranno essere specificatamente destinati alle attività, ancorché previste nella programmazione di centro, comunicate agli studenti e alle loro famiglie, rientranti nelle seguenti fattispecie:

- ulteriori attività rispetto a quelle curricolari (oltre le 1066 ore);
- uscite didattiche, soggiorni studio e spostamenti conseguenti all’espletamento del percorso formativo;
- eventuali dotazioni e particolari sussidi messi a disposizione dalle Istituzioni formative paritarie.

Le Istituzioni definiscono preventivamente i criteri per la determinazione di suddetti contributi finanziari nonché le procedure per il corretto trattamento contabile e fiscale delle conseguenti quote finanziarie in entrata.

E’ inoltre prevista una quota per la partecipazione:

- all’esame di qualifica professionale e di diploma di tecnico da parte dei candidati privatisti così definita:

- Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
- Candidato non residente in provincia di Trento Euro 100,00

- all’esame finale previsto per gli interventi relativi alle specifiche leggi laddove non risulta di vincolante la frequenza di un determinato percorso formazione:

- Candidato residente in provincia di Trento Euro 25,00
- Candidato non residente in provincia di Trento Euro 50,00

Non è concessa facoltà alle Istituzioni formative paritarie di proporre maggiorazioni delle sopraindicate quote a carico degli utenti, fatto salvo quanto sopra specificato.

Le quote riferite a interventi previsti da specifiche leggi sono stabilite, in autonomia, dalle singole istituzioni formative paritarie e provinciali che attuano tali percorsi.

In deroga ai criteri generali, le quote a carico degli allievi non dovranno essere corrisposte:

- da allievi il cui nucleo familiare fruisca dell’assegno unico - quota per il sostegno al reddito o di altre misure economiche nazionali o provinciali che abbiano la stessa finalità;
- da minori stranieri non accompagnati, richiedenti/titolari di protezione internazionale e vittime di tratta, con la condizione che tutte le categorie descritte risultino inserite in Progetti gestiti dalla Provincia;
- da detenuti;
- nei casi previsti dall’art. 28 del Decreto Legislativo 226/2005;
- nei casi previsti dall’art. 200 del Decreto Legislativo 297/1994 commi 7 e 8.

Le Istituzioni formative paritarie possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi finanziari per i dispositivi di protezione personale.

Le Istituzioni formative paritarie devono dichiarare, oltre alle entrate di cui sopra, le entrate incassate da soggetti terzi per le attività finanziate nell'ambito del contratto di servizio e ogni altro ricavo derivante dall'utilizzo da parte di soggetti terzi delle strutture messe a disposizione dalla PAT (tramite comodato e/o il cui canone di locazione/affitto sia posto a carico della stessa), al di fuori dell'orario di servizio formativo, per attività di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni di interesse collettivo.

14. LA SCUOLA IN OSPEDALE E L'ISTRUZIONE DOMICILIARE

La Giunta provinciale ha approvato, con la deliberazione n. 411 del 10.03.2023, le linee guida provinciali per l'attuazione delle disposizioni a favore di alunni e alunne, studenti e studentesse impossibilitati a frequentare la scuola in ragione di gravi malattie o infortuni (Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 3 bis) rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione delle risorse, dei criteri e delle modalità di assegnazione per l'attuazione dei servizi scolastici Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare.

Le Istituzioni formative provinciali e paritarie, sono tenute, nell'ambito della propria specifica organizzazione, a mettere in atto ogni forma di flessibilità del percorso formativo al fine di garantire l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione e di favorire il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse che per le loro particolari condizioni di salute non possono frequentare regolarmente le lezioni.

Le Istituzioni formative provinciali e paritarie, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate a garantire a questi studenti il diritto all'istruzione, devono seguire le linee guida riportate nell'allegato A della deliberazione sopra richiamata.

Sulla base di idonea e dettagliata certificazione sanitaria che attesta l'impossibilità per lo studente o la studentessa di frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non continuativi, in accordo con la famiglia e il servizio sanitario di riferimento, è possibile attivare un progetto personalizzato di assistenza e tutoraggio da attuare utilizzando le risorse assegnate per l'anno formativo in corso.

Nel caso in cui l'istituzione formativa paritaria dimostri che le risorse assegnate non consentano di svolgere le attività previste dal progetto, potranno essere richieste al Servizio competente in materia di formazione professionale risorse aggiuntive nella misura massima di 6 ore settimanali, per la durata effettiva del progetto, da valorizzarsi a 85,00 euro all'ora.

L'Istituzione formativa paritaria deve presentare, entro la fine dell'anno formativo a cui si riferisce l'attività svolta, uno specifico modello elaborato dall'Amministrazione provinciale, in cui sono descritte in modo articolato le attività svolte e le risorse impiegate.

L'Istituzione formativa paritaria deve dare comunque conto di detti costi in sede di rendicontazione annuale.

SEZIONE III

CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE APPLICABILI RISPETTIVAMENTE DALL'EDIZIONE PER ANNO FORMATIVO 2025-2027 E DALL'EDIZIONE PER ANNO FORMATIVO 2025-2026

PREMESSA

I criteri individuati in questo documento si riferiscono ai percorsi di Alta Formazione Professionale (di seguito AFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di seguito IFTS), di cui agli art. 67 e 67 bis della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, realizzati per anno formativo e valgono per tutti i soggetti che attuano i suddetti percorsi, comprese le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e le Istituzioni formative provinciali, se e in quanto applicabili (Soggetti attuatori)

Con specifico riferimento all'Istituzione formativa paritaria Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario San Michele, del presente documento si applicano i criteri riferiti ai percorsi di Alta Formazione Professionale, mentre per la quantificazione e le modalità di finanziamento, di rendicontazione, di controllo e di erogazione delle risorse si rinvia a quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento.

1. CRITERI DI AMMISSIONE, FREQUENZA MINIMA AI PERCORSI E NUMERO MINIMO PER L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI

1.1 Percorsi di Alta Formazione Professionale

Per l'ammissione ai percorsi di AFP si rinvia alle specifiche deliberazioni della Giunta provinciale che ne disciplinano i criteri.

La valutazione in ingresso può essere effettuata dal Soggetto attuatore solo ed esclusivamente se il numero di studenti iscritti alla stessa sia almeno pari al numero minimo di studenti necessari all'attivazione del percorso.

Al tal proposito si specifica che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 204 del 21.02.2025, ha introdotto la possibilità per il Soggetto attuatore di prevedere due sessioni di valutazione in ingresso ai percorsi di AFP.

Pertanto, a decorrere dall'edizione 2026-2028 in merito alla valutazione in ingresso si applica quanto di seguito riportato:

- la valutazione in ingresso può essere effettuata dal soggetto attuatore solo ed esclusivamente se il numero di studenti iscritti alla prima sessione di valutazione sia almeno pari al numero minimo di studenti necessari all'attivazione del percorso, ossia 18 candidati;
- qualora il soggetto attuatore abbia programmato due sessioni di valutazione in ingresso e la prima sessione abbia raggiunto il numero minimo necessario, la seconda può essere effettuata anche con un numero di iscritti inferiore a 18, purché la somma degli iscritti alla

seconda sessione ai candidati risultati idonei alla prima sessione sia almeno pari al numero minimo di studenti necessari all'attivazione del percorso;

- in caso di programmazione di un'unica sessione, oppure se la prima sessione non è stata effettuata per mancanza del numero minimo, per l'attivazione della sessione unica sarà necessario un numero di iscritti alla stessa almeno pari al numero minimo di studenti necessari all'attivazione del percorso.

Nel caso di percorso in apprendistato duale di alta formazione e ricerca (apprendistato di III livello) la valutazione in ingresso, fermo restando la verifica del possesso dei titoli di accesso, è adeguata alla finalità di *matching* con le imprese. Gli studenti saranno ammessi in base alla disponibilità all'assunzione formalizzata con apposito protocollo d'intesa tra datore di lavoro e Soggetto attuatore.

La frequenza minima per gli studenti che frequentano i percorsi di AFP è fissata ad almeno l'80% del percorso. Per i percorsi svolti in apprendistato duale di alta formazione e ricerca (apprendistato di III livello) la frequenza minima è fissata ad almeno l'80% del percorso in aggiunta alle specifiche indicazioni di legge per la frequenza della formazione interna ed esterna.

Il percorso di AFP è attivato con il numero minimo di iscritti pari a 18 che può essere ridotto a 15, con una riduzione del finanziamento pari a 1/18 (un diciottesimo) per ogni studente mancante ai 18 secondo le modalità previste al punto 6., previa autorizzazione del Servizio competente.

Se il numero di iscritti è compreso tra gli 8 e i 14 è possibile attivare il percorso esclusivamente in apprendistato duale di alta formazione e ricerca, anche laddove non originariamente indicato dal “Programma pluriennale della formazione professionale agli anni formativi 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028” (di seguito Programma), con un finanziamento pari al 75% del parametro indicato al punto 6.

Per l'attivazione dei percorsi di AFP, che in base al Programma sono realizzati esclusivamente in apprendistato duale di alta formazione e ricerca, il numero minimo di iscritti è pari a 8.

I percorsi di AFP programmati in apprendistato duale non possono essere svolti in modalità ordinaria neanche in presenza di più di 14 iscritti.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti il percorso di AFP non è attivato.

1.2 Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Il Soggetto attuatore ha facoltà di prevedere una selezione in ingresso dei partecipanti ai percorsi IFTS, fermo restando la verifica del possesso dei titoli di accesso secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 962 del 28.06.2024 avente ad oggetto “*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in provincia di Trento: indirizzi per la progettazione e attuazione dei percorsi e indicazioni per la valutazione del percorso formativo, l'esame finale e la certificazione a partire dall'avvio delle procedure per l'edizione 2025 (art. 67 bis LP 5/2006)*”.

In ogni caso la selezione in ingresso può essere effettuata solo ed esclusivamente se il numero di studenti iscritti alla stessa sia almeno pari al numero minimo di studenti necessari per l'attivazione del percorso.

Nel caso in cui il percorso sia attivato in apprendistato duale (apprendistato di I livello) la selezione in ingresso, qualora prevista, è adeguata alla finalità di *matching* con le imprese. Gli studenti saranno individuati in base alla disponibilità all'assunzione formalizzata con apposito protocollo d'intesa tra datore di lavoro e Soggetto attuatore.

Per gli studenti che frequentano i percorsi di IFTS la frequenza minima è fissata ad almeno l'80% del percorso. Per i percorsi svolti in apprendistato duale (apprendistato di I livello) la frequenza minima è fissata ad almeno l'80% del percorso in aggiunta alle specifiche indicazioni di legge per la frequenza della formazione interna ed esterna.

Per l'attivazione dei percorsi di IFTS il numero minimo di iscritti è pari a 10.

Se il numero di iscritti è compreso tra i 5 e i 9 sarà possibile attivare il percorso esclusivamente in apprendistato duale, anche laddove non originariamente indicato dal Programma, con un finanziamento pari al 75% del parametro indicato al punto 6.

Per l'attivazione dei percorsi di IFTS realizzati esclusivamente in apprendistato duale il numero minimo di iscritti è pari a 5.

Il percorso di IFTS non è attivato nel caso in cui il numero minimo di iscritti non venga raggiunto.

2. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA E ISTRUTTORIA PER LA VALIDAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE

I Soggetti attuatori presentano al Servizio competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte formative dei percorsi di AFP e IFTS.

La proposta formativa si compone dei seguenti elementi:

- a) Figura professionale di riferimento del percorso di Alta Formazione Professionale o la Specializzazione di riferimento del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- b) Referenziale formativo del percorso di Alta Formazione Professionale o il Progetto formativo del percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

La proposta formativa dei percorsi di AFP deve essere redatta in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2024, n. 2133 avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali*”);

La proposta formativa dei percorsi di IFTS deve essere redatta in conformità alle disposizioni della deliberazione della Giunta Provinciale del 28 giugno 2024, n. 962 avente ad oggetto “*Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in provincia di Trento: indirizzi per la progettazione e attuazione dei percorsi e indicazioni per la valutazione del percorso formativo,*

l'esame finale e la certificazione a partire dall'avvio delle procedure per l'edizione 2025 (art. 67 bis LP 5/2006)".

L'istruttoria delle proposte formative di AFP e di IFTS da parte del Servizio competente è volta a verificare:

- la conformità della proposta formativa di AFP alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2133/2024 (ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203 *"Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali"*);
- la conformità della proposta formativa di IFTS alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 962/2024 (ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 febbraio 2013, n. 91 *"Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008"* e s.m.i).

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato al Soggetto attuatore entro il 15 febbraio di ogni anno o il primo giorno lavorativo successivo.

La finestra temporale per la raccolta delle adesioni alla valutazione\selezione in ingresso è prevista tra marzo e giugno di ogni anno, secondo le disposizioni del Servizio competente, mentre le valutazioni in ingresso o la selezione, ove prevista, devono concludersi entro il 19 luglio di ogni anno o il primo giorno lavorativo successivo.

3. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

3.1 Presentazione della proposta di attivazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti per anno formativo

I Soggetti attuatori, successivamente all'esito positivo dell'istruttoria da parte del Servizio competente sulla proposta formativa, che intendono attivare un percorso di AFP previsto dal Programma, dovranno presentare al Servizio la Proposta di attivazione entro il 31 luglio di ogni anno o il primo giorno lavorativo successivo, termine ordinatorio.

Alla Proposta è allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti al percorso entro il 25 luglio di ogni anno formativo (l'iscrizione si intende perfezionata solo a seguito del versamento dell'acconto sulla prima rata della tassa annuale di iscrizione) e la modalità di realizzazione del percorso (ordinaria o duale). La tabella, con il dettaglio delle quote della tassa annuale di iscrizione versate dagli studenti con l'indicazione dell'importo, della data di versamento o degli eventuali esoneri a norma di legge e la modalità di realizzazione del percorso (ordinaria o duale) è parte integrante e sostanziale della Dichiarazione sostitutiva.

Per i percorsi realizzati in modalità duale, fermo restando il numero minimo di iscrizioni previsto per l'attivazione dello stesso, entro il primo settembre dell'anno formativo di riferimento devono essere

trasmessi al Servizio i contratti di lavoro sottoscritti corredati dai relativi Piani Formativi Individuali e dall'UNILAV, pena il mancato avvio del percorso e l'assegnazione del relativo finanziamento.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti per attivare il percorso, il Soggetto attuatore ne dà comunicazione al Servizio competente e può presentare domanda di rimborso delle spese sostenute entro il 31 luglio. Alla domanda è allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante la mancanza del numero minimo di iscritti al percorso, l'importo delle spese di cui si chiede il rimborso e le fatture quietanziate.

Il Soggetto attuatore deve presentare, entro lo stesso termine sopra riportato, la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti alla seconda annualità dell'edizione per anno formativo del percorso di AFP avviato l'anno precedente, il numero degli studenti ritirati allegando la tabella di dettaglio delle quote della tassa annuale di iscrizione versate dagli studenti entro il 25 luglio con l'indicazione dell'importo e della data di versamento, o degli eventuali esoneri a norma di legge, parte integrante e sostanziale della Dichiarazione stessa.

Per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti alla seconda annualità dei percorsi di AFP dell'ultima edizione per anno solare 2025-2026 e la relativa documentazione da allegare si rinvia a quanto previsto alla Sezione III del documento dei criteri approvato con la deliberazione n. 1233/2024.

3.2 Presentazione della proposta di attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per anno formativo

I Soggetti attuatori, successivamente all'esito positivo dell'istruttoria da parte del Servizio competente sulla proposta formativa, che intendono attivare un percorso di IFTS previsto dal Programma, dovranno presentare al Servizio la Proposta di attivazione entro il 31 luglio di ogni anno o il primo giorno lavorativo successivo, termine ordinatorio.

Alla Proposta è allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante attestante il numero degli studenti regolarmente iscritti al percorso entro il 25 luglio di ogni anno formativo (l'iscrizione si intende perfezionata solo a seguito del versamento dell'acconto sulla prima rata della tassa annuale di iscrizione) e la modalità di realizzazione del percorso (ordinaria o duale). La tabella, con il dettaglio delle quote della tassa annuale di iscrizione versate dagli studenti con l'indicazione dell'importo, della data di versamento o degli eventuali esoneri a norma di legge e la modalità di realizzazione del percorso (ordinaria o duale) è parte integrante e sostanziale della Dichiarazione sostitutiva.

Per i percorsi realizzati in modalità duale, fermo restando il numero minimo di iscrizioni previsto per l'attivazione dello stesso, entro il primo settembre dell'anno formativo di riferimento devono essere trasmessi al Servizio i contratti di lavoro sottoscritti corredati dai relativi Piani Formativi Individuali e dall'UNILAV, pena il mancato avvio del percorso e l'assegnazione del relativo finanziamento.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti per attivare il percorso, il Soggetto attuatore ne dà comunicazione al Servizio competente e può presentare domanda di rimborso delle spese sostenute entro il 31 luglio. Alla domanda è allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante la mancanza del numero minimo di iscritti al percorso, l'importo delle spese di cui si chiede il rimborso e le fatture quietanziate.

4. ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI PERCORSI RICHIESTI E DELLE RELATIVE RISORSE FINANZIARIE

Le proposte di attivazione dei percorsi di AFP e di IFTS complete degli allegati di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, inclusa la dichiarazione del numero di studenti iscritti alla seconda annualità dei percorsi già avviati di AFP, sono sottoposte ad un'istruttoria da parte del Servizio competente.

L'istruttoria, nel rispetto dei criteri previsti nel presente documento e dei requisiti formali indicati nel Programma di riferimento (Sezione III), è volta ad autorizzare l'attivazione dei percorsi e la quantificazione del volume orario degli stessi.

Il volume orario complessivo delle ore assegnabili ai Soggetti attuatori è dato da:

- numero di percorsi di AFP moltiplicato per n. 1.100 ore per singola annualità;
- numero di percorsi di IFTS moltiplicato per n. 800 ore.

Il percorso può essere realizzato anche in modalità di formazione a distanza sincrona e asincrona nel limite massimo del 30% del monte ore del percorso al netto delle ore di praticantato/tirocinio previste dal Referenziale/Progetto formativo del percorso.

I percorsi di AFP hanno una durata biennale di complessive 2200 ore, sono avviati tra il 22 e il 25 settembre di ogni anno e si concludono con la prima sessione degli esami finali entro il 31 agosto della seconda annualità dell'edizione di riferimento mentre le sessioni successive degli esami finali devono concludersi entro maggio dell'anno successivo.

I percorsi di IFTS hanno una durata annuale di complessive 800 ore, sono avviati tra il 22 e il 25 settembre di ogni anno e si concludono entro il 31 agosto dell'edizione di riferimento con l'esame finale.

5. VINCOLI ALL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A TERZI

Per la realizzazione dei percorsi si distinguono due tipologie di attività:

- **attività caratteristiche:** si tratta di servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato l'affidamento del servizio. Queste attività riguardano progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa dei percorsi;
- **attività di supporto:** si tratta di servizi ausiliari allo svolgimento delle attività caratteristiche, aventi, rispetto a quest'ultime, carattere accessorio o strumentale.

Nel caso una determinata attività (o parte di essa) non può essere realizzata direttamente dal soggetto attuatore, neanche tramite affidamento a persona fisica, è possibile fare ricorso a soggetti terzi.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi (diversi da persona fisica) rientrano:

- 1- le ipotesi di “delega” propriamente detta, quando l'affidamento riguarda le attività caratteristiche; questa fattispecie è soggetta a particolari vincoli e restrizioni di cui al successivo punto a);
- 2- le ipotesi di “acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori”, quando riguarda le attività di supporto di cui al successivo punto b).

Per gli affidamenti a terzi, di seguito riportati, non è necessaria la preventiva autorizzazione:

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
- gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;
- gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
- gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;
- incarichi a Federazioni/associazioni/collegi sportivi nazionali, regionali o provinciali;
- gli incarichi affidati ai soggetti accreditati di cui al Capo IV del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali*);
- gli incarichi per le attività di relatore o correlatore dei percorsi di Alta Formazione professionale affidati a docenti esterni coinvolti nelle attività formative d'aula già oggetto di specifica delega.

Il Soggetto attuatore resta responsabile nei confronti dell'amministrazione finanziatrice delle attività affidate a terzi.

Nel caso di affidamento a terzi diversi da persone fisiche (che configuri delega o meno), il soggetto attuatore deve seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

Inoltre i rapporti giuridici fra l'Istituzione formativa paritaria e i soggetti terzi devono essere regolati con apposito contratto contenente le prestazioni richieste e i relativi costi.

a) Delega di attività caratteristiche

La delega a terzi è consentita unicamente per le attività di progettazione e docenza/orientamento, purché si tratti di casi eccezionali e debitamente motivati ed alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di comprovata esperienza didattica-educativa di cui l'istituzione formativa paritaria non disponga in maniera diretta;

- che la prestazione abbia carattere di occasionalità;
- che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica.

La delega deve essere autorizzata dall'Amministrazione. A tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata. L'Amministrazione si impegna a rispondere entro e non oltre 20 giorni.

Per le attività delegate aventi ad oggetto la formazione degli studenti in materia di sicurezza e la formazione linguistica, anche finalizzata al conseguimento delle certificazioni linguistiche, non è richiesta l'autorizzazione preventiva.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti scientifici e le competenze specialistiche richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta di autorizzazione.

Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Il delegato non potrà, a sua volta, delegare ad altri enti o società l'esecuzione, neppure in parte, dell'attività.

Il compenso previsto per l'attività svolta dal personale del soggetto delegato deve essere commisurato alla qualità e quantità del servizio prestato e non potrà eccedere i massimali previsti per le risorse professionali esterne.

Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire attraverso proprio personale dipendente o mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

Non rientrano nell'istituto della delega di attività formativa gli interventi assegnati e attuati da Associazioni Temporanee di Impresa/Servizio (ATI e ATS), da poli specialistici di filiera riconosciuti con delibera della giunta Provinciale. Per l'assegnazione e l'attuazione di questi interventi da parte degli organismi sopra richiamati è necessaria l'autorizzazione preventiva del Servizio competente.

In sede di rendicontazione dovranno essere esposte, con specifica evidenza, tutte le attività delegate e i relativi costi.

Le fatture presentate a consuntivo dovranno specificare i nominativi dei professionisti che hanno operato per conto del soggetto delegato, il numero delle ore prestate, il contenuto della prestazione e l'importo orario riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di verifica della gestione, del controllo in itinere o della rendicontazione dell'attività formativa finanziata, l'Istituzione formativa paritaria delegante non sia conforme ai vincoli previsti, tutti i costi connessi all'attività delegata non verranno riconosciuti.

b) Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori per le attività di supporto

Il ricorso a terzi per l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle attività caratteristiche è una fattispecie diversa dalla delega.

Rientrano in questo ambito i costi diretti delle attività, che, in via esemplificativa e nei limiti previsti dal presente Documento dei criteri, possono riguardare:

- il noleggio di attrezzature;
- contratti di manutenzione;
- appalto di pulizie;
- l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni;
- l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo;
- le attività di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e previdenziale.

Per l'affidamento, come previsto dal comma 1, lettera i) dell'art. 5 del contratto di servizio, il soggetto attuatore deve rispettare i principi della normativa in materia di contratti pubblici e pertanto seguire procedure ispirate a principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione.

6. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

L'assegnazione finanziaria è pari a:

- € 120.000,00 per la singola annualità dei percorsi di AFP
- € 185.000,00 per la singola annualità del percorso riferito alla figura professionale di Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti
- € 72.000,00 per i percorsi di IFTS

Nel caso in cui il percorso sia attivato in apprendistato duale di I o III livello il finanziamento spettante è pari al 75% dei parametri sopra riportati.

Nel caso il percorso di AFP sia attivato con un numero di iscritti compreso tra 15 e 17, il finanziamento di cui sopra viene ridotto di un diciottesimo (1/18) per ogni studente mancante ai 18 in entrambe le annualità. Il finanziamento relativo alla seconda annualità viene ulteriormente ridotto di un diciottesimo per ogni studente mancante ai 18 nel caso in cui, nel corso della prima annualità, alcuni studenti si siano ritirati. Dette riduzioni non possono superare i tre diciottesimi del finanziamento annuale.

Una volta attivato un percorso di AFP deve essere garantita la conclusione dello stesso a prescindere dal numero degli iscritti alla seconda annualità, assicurando così agli studenti il conseguimento del diploma.

Le tasse annuali di iscrizione versate dagli studenti e le eventuali entrate per sponsorizzazioni di soggetti terzi devono essere utilizzate per la realizzazione del percorso o il miglioramento della qualità dello stesso. Dette tasse di iscrizioni e/o eventuali entrate per sponsorizzazioni non sono detratte dal finanziamento, di cui sopra, nel caso la relativa spesa sia stata pagata entro il termine per la presentazione della rendicontazione finale. In caso contrario vengono detratte dalla quota a saldo, mentre l'eventuale eccedenza di dette entrate è vincolata al finanziamento dei percorsi degli anni successivi e al miglioramento della qualità degli stessi.

Il Servizio competente finanzia entrambe le annualità del percorso di AFP, già in sede di avvio, compatibilmente con le risorse previste dal Programma.

L'assegnazione è destinata a coprire i costi sostenuti per la realizzazione del percorso di AFP, con le limitazioni e con le deroghe di seguito riportate.

Sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti dal Soggetto attuatore nei mesi antecedenti l'avvio del percorso nella misura massima del 10% del finanziamento riferito alla prima annualità limitatamente alle seguenti voci :

- costi per l'organizzazione e l'avvio del percorso, per l'allineamento delle competenze, i compensi spettanti ai componenti delle commissioni per la valutazione in ingresso, sostenuti nei 9 mesi antecedenti l'avvio del percorso;
- costi di segreteria e di coordinamento per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni per la valutazione in ingresso sostenuti nei 9 mesi antecedenti l'avvio del percorso;
- costi per pubblicizzazione, promozione e azioni di orientamento sostenuti nei 9 mesi antecedenti l'avvio del percorso.

Sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti, dopo la scadenza del biennio e fino alla conclusione del percorso, nella misura massima del 10% del finanziamento riferito alla seconda annualità limitatamente alle seguenti voci:

- costi di segreteria e di coordinamento per l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni per l'esame finale;
- compensi ai componenti delle commissioni per l'esame finale;
- compensi ai relatori e correlatori;
- acquisto di materiali necessari alla preparazione dell'elaborato finale;
- costi di stampa degli elaborati e dei diplomi.

Per quanto riguarda i percorsi di IFTS sono ammessi a rendicontazione, i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica e formativa nei mesi antecedenti la partenza del percorso nella misura massima del 10% del finanziamento disponibile, limitatamente alle seguenti voci:

- costi per l'organizzazione e l'avvio del percorso, per l'allineamento delle competenze, i compensi spettanti ai componenti delle commissioni per la selezione in ingresso (se realizzata) sostenuti nei 9 mesi antecedenti l'avvio del percorso;
- costi per pubblicizzazione, promozione e azioni di orientamento sostenuti nei 9 mesi antecedenti l'avvio del percorso.

7. COSTI RICOMPRESI NEI PARAMETRI FINANZIARI

I parametri di costo, riportati al paragrafo 6 della Sezione III del presente documento, coprono:

- i costi diretti della didattica e i costi ad essa collegati;
- i costi generali e promiscui in misura forfettaria massima del 15% del finanziamento.

7.1. Costi diretti della didattica o ad essa collegati

I costi diretti della didattica o ad essa collegati, di seguito riportati, sono riconosciuti nei limiti massimi stabiliti per singola tipologia.

La relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato, da allegare al rendiconto e per le Istituzioni formative paritarie prevista inoltre dall'art. 11 comma 3 lettera a) del contratto di

servizio, deve essere integrata da una tabella che riepiloga gli importi rendicontati per le voci di costo di seguito riportate.

- **Pubblicizzazione, promozione e costi per le azioni di orientamento**

L'importo massimo riconoscibile per ogni percorso che si intende attivare è pari a euro 7.000,00 per i percorsi di AFP e di euro 3.500,00 per i percorsi di IFTS. Detti costi sono riconosciuti purché sostenuti nei 9 mesi antecedenti l'avvio del percorso anche qualora il percorso non venga realizzato.

Non rientrano in questa tipologia di costo le spese per la realizzazione e la stampa del materiale promozionale.

In tutte le azioni pubblicitarie attivate deve comparire la denominazione ed il logo della Provincia Autonoma di Trento.

Per l'Alta Formazione Professionale devono comparire anche denominazione e logo della stessa.

- **Costi per collaborazioni professionali esterne**

Sono riconosciuti i costi conseguenti ai rapporti di collaborazione che devono essere preventivamente regolati da appositi contratti o conferimenti di incarico per scambio di corrispondenza (lettera di incarico - lettera di accettazione) in cui siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio e oneri fiscali e previdenziali, IRAP esclusa.

I compensi orari massimi onnicomprensivi riconoscibili per ogni ora di attività sono riportati per singola figura professionale nella seguente tabella:

Figure professionali	AFP e IFTS – compenso orario
Docenti esterni*	€ 114,00
Docenti del sistema educativo provinciale a tempo determinato e indeterminato	€ 50,00
Coordinatore e tutor esterni	€ 78,00
Coordinatore e tutor del sistema educativo provinciale a tempo determinato e indeterminato	€ 35,00
Amministrativa/Segretaria	€ 35,00

* Non rientrano nella figura professionale di “Docenti esterni” i docenti del sistema educativo provinciale che svolgono, tramite contratto, attività di docenza nell’ambito dei percorsi di AFP o di IFTS.

Nel caso di docenti esterni e/o coordinatori/tutor esterni, residenti fuori Provincia è possibile riconoscere un incremento del compenso orario massimo onnicomprensivo pari al 30% calcolato sul compenso orario massimo rispettivamente pari a € 114,00/78,00.

Sono ammesse le spese di trasporto connesse all'attività di docenza nei moduli di formazione/stage all'estero.

- **Funzioni di relatore e correlatore per l'Alta Formazione Professionale**

Sono riconosciuti i costi relativi all'attività di relatore e correlatore solo se tale attività è prestata da docenti collaboratori esterni o esperti di settore.

Per l'attività prestata dal relatore e dal correlatore che partecipa alla valutazione dell'elaborato finale è riconosciuto un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a € 35,00 per un massimo di 20 ore nel primo caso e di 5 ore nel secondo caso.

- **Membri del Consiglio di corso previsto quale organo dell'Alta Formazione Professionale** *(di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2133 del 23.12.2024)*

Ai membri del Consiglio di corso, ad esclusione dei soggetti facenti parte del sistema scolastico e formativo e di coloro ai quali sono assegnate attività rientranti in quelle elencate alla precedente voce “Costi per collaborazioni professionali esterne”, sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni; detti compensi e dette indennità rappresentano il limite massimo dell'importo riconoscibile.

- **Spese concernenti il coinvolgimento dei soggetti rappresentanti la partnership dei percorsi di Alta Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

Ai rappresentanti del partenariato del percorso di AFP e IFTS, formalizzato attraverso l'accordo di partnership, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio se necessari. Per quanto riguarda le spese di viaggio, nel caso di utilizzo del mezzo proprio è attribuita un'indennità chilometrica forfettaria corrispondente a quella stabilita dalla Provincia per i propri dipendenti.

- **Spese per i compensi ai componenti delle commissioni di valutazione/selezione in ingresso per l'accesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale e, se prevista, per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

Sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissioni di valutazione in ingresso per l'accesso ai percorsi di AFP e, se prevista, per i percorsi di IFTS nei limiti massimi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2649 di data 6.11.2009 e n. 2382 di data 22.10.2010.

- **Spese per i compensi ai componenti delle commissioni d'esame finale dell'Alta Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

Sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissioni d'esame finale dei percorsi di AFP e di IFTS nei limiti massimi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 741 di data 28.03.2008, n. 2744 di data 24.10.2008 e n. 2649 di data 06.11.2009.

- **Manifestazioni, convegni e congressi per i percorsi di Alta Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

La spesa per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni, convegni e congressi è rendicontabile nel limite massimo del 5 per mille del finanziamento assegnato purché l'evento sia rivolto agli studenti e alle loro famiglie e sia inerente ai percorsi rientranti nel quadro dell'offerta formativa del sistema educativo trentino.

- **Beni ad utilità ripetuta e Software-Applicativi per i percorsi di Alta Formazione Professionale**

Il costo dei beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi il cui valore complessivo è inferiore ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione è riconosciuto al 100% sul rendiconto dell'a.f. di acquisto.

Per determinare il valore complessivo di un bene si deve far riferimento al prezzo di acquisto aumentato degli eventuali oneri accessori strettamente necessari al suo funzionamento.

Per i beni ad utilità ripetuta (attrezzature/strumentazioni/arredi per aule didattiche e laboratori, prodotti software) il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) è possibile rendicontare l'intero costo o, in alternativa, le quote di ammortamento tecnico-economico limitatamente alle quote di utilizzo per lo svolgimento dell'attività didattica o attività funzionali alla stessa purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- si tratti di beni di nuovo acquisto;
- il bene sia registrato nel libro dei cespiti con l'indicazione che è stato acquistato per svolgere l'attività di formazione commissionata dalla Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del contratto di servizio;
- venga predisposto un prospetto dimostrativo delle quote di ammortamento esposte a rendiconto;
- si applichino, per il calcolo dell'ammortamento, i criteri normalmente utilizzati dal soggetto contraente, in coerenza con i principi di buona prassi contabile. Il criterio prescelto dovrà essere applicato a tutti i beni della stessa categoria merceologica; possono essere utilizzati i criteri fiscali (vedi tabelle DM 31.12.1988, che indicano dei coefficienti massimi) purché si valuti correttamente il deperimento tecnico del bene.

La quota di ammortamento è così calcolata: $QA = (M/T) * C * P$

Quota Ammortamento = (Mesi di utilizzo/Tempo di deprezzamento) * Costo dell'attrezzatura * Percentuale di utilizzo per attività formative finanziata dalla PAT.

Se l'attrezzatura è utilizzata anche per altre attività, la percentuale di utilizzo va calcolata sulla base dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura per tale attività, salvo che l'ammortamento non sia ricompreso nei costi generali e promiscui o nei parametri orari previsti per l'utilizzo degli spazi.

Possono essere rendicontate anche le attrezzature e strumentazioni acquisite in leasing. Per detti beni saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. L'importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere

esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing almeno pari o superiore alla vita utile del bene espressa in anni.

Sono riconoscibili le spese per beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi specificatamente destinati alle attività didattiche dei percorsi di Alta Formazione Professionale (realizzazione aule/laboratori didattici), il cui valore complessivo è superiore ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione, nel limite massimo del 3% del finanziamento assegnato per il singolo percorso.

7.2 Costi non riconosciuti per percorsi di Alta Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Non sono riconosciuti in ogni caso i seguenti costi:

- premi aggiuntivi previsti dalle "polizze di responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti" per la copertura delle garanzie in caso di colpa grave;
- spese per consulenze legali e oneri derivanti da sentenze qualora sia ravvisabile la responsabilità propria dell'Istituzione formativa paritaria per fattispecie di dolo e colpa grave; sono in ogni caso escluse spese legali relative a vertenze in cui l'istituzione formativa paritaria e la Provincia risultino, anche potenzialmente, controparti. Ai fini dell'esclusione l'Amministrazione procederà ad una valutazione di merito;
- le quote retributive arretrate di competenza di attività formative non rientranti tra quelle normate dal presente documento, anche se affidate dalla Provincia;
- i compensi eventualmente erogati per le attività di direzione dei percorsi di Alta Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- i costi per l'acquisto di beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

8. COMPENSAZIONI TRA TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

I finanziamenti destinati ai percorsi di AFP e di IFTS non possono essere oggetto di compensazione in quanto trattasi di assegnazioni vincolate.

Le risorse assegnate, liquidate e non utilizzate per i percorsi di AFP e di IFTS dovranno essere restituite alla Provincia, maggiorate degli interessi di legge a decorrere dalla data di addebito del mandato di pagamento.

Le tasse di iscrizioni e eventuali entrate per sponsorizzazioni non utilizzate, entro il termine per la presentazione della rendicontazione finale, vengono detratte dalla quota a saldo se dovuta, mentre l'eventuale eccedenza di dette entrate è vincolata al finanziamento dei percorsi degli anni successivi e al miglioramento della qualità degli stessi.

8.1 Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni formative paritarie per anno formativo

Il rendiconto della prima annualità e il rendiconto finale dovranno dare atto delle risorse assegnate e non utilizzate nonché delle altre entrate.

La rendicontazione dei percorsi di AFP, gestiti dalle Istituzioni formative paritarie, avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11) e di quanto sotto riportato.

L'Istituzione formativa paritaria, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal *Servizio*, presenta:

- un rendiconto riferito alla prima annualità del percorso, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla conclusione della stessa, che include anche i costi sostenuti nei mesi antecedenti la partenza del percorso come previsto al paragrafo 6 del presente documento;
- un rendiconto finale, entro il 30 novembre dell'anno successivo alla conclusione delle lezioni del biennio. Quest'ultimo deve tenere conto dei costi già rendicontati dall'Istituzione formativa paritaria e validati dal Servizio e dei costi sostenuti per la seconda annualità, inclusi i costi sostenuti dopo la scadenza del biennio e fino alla conclusione degli esami finali, come previsto al paragrafo 6 del presente documento. Il rendiconto finale va presentato anche in presenza di studenti "fuori corso". Le eventuali spese sostenute per la commissione dell'esame finale, organizzata per gli studenti "fuori corso", sono finanziate con le quote di iscrizione versate dagli studenti "fuori corso".

Alle schede rendicontali deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 11 del contratto di servizio e la scheda con il dettaglio delle quote della tassa annuale di iscrizione versate dagli studenti o gli eventuali esoneri a norma di legge e delle altre entrate, dei costi distinti per tipologia nonché il numero di studenti iscritti, ritirati e diplomati.

Nel caso di percorsi di AFP svolti in apprendistato duale alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui sopra, va allegata una scheda che riepiloga le ore di formazione interna ed esterna effettivamente svolte dal singolo studente ed il nominativo del tutor aziendale.

Per le modalità di rendicontazione, controllo ed erogazione dei finanziamenti dei percorsi di AFP attivati e gestiti dall'Istituzione formativa paritaria Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario San Michele si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.

8.2 Modalità di rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali per anno formativo

La rendicontazione dei percorsi di AFP gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali avverrà sulla base di quanto sotto riportato.

L'Istituzione scolastica e formativa provinciale, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal *Servizio*, presenta:

- un rendiconto riferito alla prima annualità del percorso entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla conclusione della stessa, che include anche i costi sostenuti nei mesi antecedenti la partenza del percorso come previsto al paragrafo 6 del presente documento;
- un rendiconto finale, entro il 30 novembre dell'anno successivo alla conclusione delle lezioni del biennio. Quest'ultimo deve tenere conto dei costi già rendicontati dall'Istituzione scolastica e formativa provinciale e validati dal Servizio e dei costi sostenuti per la seconda annualità, inclusi i costi sostenuti dopo la scadenza del biennio e fino alla conclusione degli esami finali, come previsto al paragrafo 6 del presente documento. Il rendiconto finale va presentato anche in presenza di studenti "fuori corso". Le eventuali spese sostenute per la commissione dell'esame finale organizzata per gli studenti "fuori corso" sono finanziate con le quote di iscrizione versate dagli studenti "fuori corso".

Alle schede rendicontali deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il regolare svolgimento del percorso, l'ammontare delle entrate e delle spese delle singole annualità, il numero di studenti iscritti, ritirati e diplomati.

Alle schede rendicontali deve essere allegata:

- una relazione finanziaria inerente la gestione del finanziamento assegnato;
- una relazione concernente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata con la valutazione sull'andamento e sugli esiti della stessa, nonché le azioni programmate per il miglioramento continuo e per il superamento delle criticità riscontrate;
- la scheda con il dettaglio delle quote della tassa annuale di iscrizione versate dagli studenti o gli eventuali esoneri a norma di legge e delle altre entrate;
- la scheda con il dettaglio dei costi distinti per tipologia.

Nel caso di percorsi di AFP svolti in apprendistato duale alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui sopra, va allegata una scheda che riepiloga le ore di formazione interna ed esterna effettivamente svolte dal singolo studente ed il nominativo del tutor aziendale.

8.3 Modalità di rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore gestiti dalle Istituzioni formative paritarie per anno formativo

La rendicontazione dei percorsi di IFTS gestiti dalle Istituzioni formative paritarie avverrà sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio (art.11) e di quanto sotto riportato.

L'Istituzione formativa paritaria, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio, presenta il rendiconto finale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla conclusione del percorso. Il rendiconto tiene conto di tutti i costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria, compresi quelli sostenuti nei 9 mesi antecedenti la partenza del percorso come previsto al paragrafo 6 del presente documento.

Alle schede rendicontali deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 11 del contratto di servizio e la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il regolare svolgimento del percorso, l'ammontare delle entrate e delle spese, il numero di studenti iscritti, ritirati e certificati.

Nel caso di percorsi di IFTS svolti in apprendistato duale alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui sopra, va allegata una scheda che riepiloga le ore di formazione interna ed esterna effettivamente svolte dal singolo studente ed il nominativo del tutor aziendale.

Per le modalità di rendicontazione, controllo ed erogazione dei finanziamenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore attivati e gestiti dall'Istituzione formativa paritaria Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario San Michele si rinvia a quanto previsto nell'Accordo di Programma.

8.4 Modalità di rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali per anno formativo

La rendicontazione dei percorsi di IFTS gestiti dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali avverrà sulla base di quanto sotto riportato.

L'Istituzione scolastica e formativa provinciale, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio, presenta il rendiconto finale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla conclusione del percorso. Il rendiconto tiene conto di tutte le spese sostenute dall'Istituzione formativa, compresi quelle sostenute nei 9 mesi antecedenti la partenza del percorso come previsto al paragrafo 6 del presente documento.

Alle schede rendicontali deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante il regolare svolgimento del percorso, l'ammontare delle entrate e delle spese, il numero di studenti iscritti, ritirati e certificati.

Alle schede rendicontali deve essere allegata:

- una relazione finanziaria inerente alla gestione del finanziamento assegnato;
- una relazione concernente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata con la valutazione sull'andamento e sugli esiti della stessa, nonché le azioni programmate per il miglioramento continuo e per il superamento delle criticità riscontrate;
- la scheda di dettaglio delle quote della tassa annuale di iscrizione versate dagli studenti o gli eventuali esoneri a norma di legge e delle altre entrate;
- la scheda con il dettaglio dei costi distinti per tipologia.

Nel caso di percorsi di IFTS svolti in apprendistato duale alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui sopra, va allegata una scheda che riepiloga le ore di formazione interna ed esterna effettivamente svolte dal singolo studente ed il nominativo del tutor aziendale.

9. PROROGA DEI TERMINI

Relativamente ai termini di presentazione della rendicontazione, di cui al punto 8 del presente documento, si specifica che la richiesta di proroga, che non può superare i 30 giorni, deve essere motivata e la proroga deve essere formalmente autorizzata dal dirigente del Servizio competente.

10. CRITERI DI IMPUTAZIONE DEI COSTI PROMISCUI E GENERALI

I costi promiscui e generali possono essere imputati, in misura forfettaria, ai percorsi di AFP e di IFTS nella misura massima del 15% delle risorse destinate a finanziare il singolo percorso.

L'importo di detti costi e la relativa percentuale devono essere evidenziati nella nota di trasmissione del rendiconto.

Per le Istituzioni formative paritarie nella relazione finanziaria, di cui all'art. 11 comma 3 del contratto di servizio, deve essere dichiarato che detti costi non rientrano tra quelli rendicontati alla voce A dei percorsi di IeFP.

11. LIQUIDAZIONI

La prima richiesta di liquidazione quadrimestrale dei finanziamenti assegnati alle istituzioni formative paritarie potrà essere presentata decorsi 15 giorni dall'avvio dell'annualità dell'edizione di riferimento e sarà pari ai 4/12 del finanziamento assegnato. L'importo delle liquidazioni non potrà superare complessivamente il 90% del finanziamento delle singole annualità. Su espressa richiesta dell'Istituzione formativa paritaria l'ultima richiesta di liquidazione potrà essere effettuata in due tranches in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Alla prima richiesta di liquidazione deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, attestante la data di avvio del percorso.

A seguito della presentazione del rendiconto finale, il Servizio competente procederà a liquidare, entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso, il 50% della differenza tra l'importo liquidato e l'importo rendicontato, mentre l'eventuale saldo verrà liquidato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo sul rendiconto finale.

La liquidazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene per il 100% dell'importo assegnato secondo le modalità di seguito riportate:

- prima rata dal 1° novembre, pari a 4/12 del finanziamento assegnato per la singola annualità;
- seconda rata dal 1° maggio dell'anno successivo, pari a 8/12 del finanziamento assegnato per la singola annualità.

Per quanto riguarda le modalità di liquidazione dei finanziamenti dell'Istituzione formativa paritaria Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario San Michele valgono le modalità previste dall'Accordo di Programma.

12. ENTRATE

Gli studenti che frequentano i percorsi di AFP e IFTS previsti dal Programma sono tenuti a versare una tassa annuale di iscrizione come di seguito specificato.

La tassa annuale di iscrizione a carico dello studente, per i percorsi di AFP e di IFTS, è calcolata in base alla condizione economica familiare.

La condizione economica è definita in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio (ISEE) dell'anno in corso che ogni utente può calcolare presso un CAF Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Per la quantificazione dell'importo della tassa annuale di iscrizione a carico degli studenti si fa riferimento alle fasce definite dall'Università degli studi di Trento; detta tassa è equivalente alla tassa universitaria prevista per le lauree triennali e per le lauree a ciclo unico dell'anno accademico in corso.

In particolare la tassa annuale di iscrizione a carico degli studenti è graduata valorizzando i parametri della funzione continua di tipo sigmoidale come segue:

- a) $K = 5,15$
- b) $S = 0,16$
- c) Inizio curva = 0,305
- d) Fine curva = 0,987

A decorrere dal 2022 il limite minimo dell'ISEE, al di sotto del quale la tassa annuale di iscrizione è pari a zero, è fissato in euro 23.000,00 mentre il limite massimo dell'ISEE, oltre il quale la tassa annuale di iscrizione rimane costante, è fissato in euro 87.000,00 (v. determinazione n. 5333/2021).

A decorrere dall'a.f. 2021/2022 la tassa annuale di iscrizione per i percorsi di AFP e di IFTS attivati dal 2022, è:

- pari a euro 0,00 nel caso in cui l'ISEE sia inferiore o uguale a 23.000,00;
- pari a euro 60,00 nel caso in cui l'ISEE sia compreso tra 23.001,00 e 24.000,00
- pari a euro 120,00 nel caso in cui l'ISEE sia compreso tra 24.001,00 e 25.000,00;
- pari a euro 180,00 nel caso in cui l'ISEE sia compreso tra 25.001,00 e 26.000,00;
- calcolato secondo la funzione sigmoidale per indicatori ISEE compresi tra euro 26.001,00 e euro 86.999,00;
- pari a euro 2.198,00 nel caso l'ISEE sia maggiore o uguale a euro 87.000,00 o nel caso non sia stato calcolato/presentato un ISEE valido.

Nel caso di ISEE maggiore di euro 26.000,00 e minore di 87.000,00, la tassa annuale di iscrizione è calcolata proporzionalmente; è possibile ottenere una simulazione in base al proprio valore ISEE

con il Simulatore tasse Alta Formazione Professionale sul sito web www.vivoscuola.it (Area tematica “Alta Formazione Professionale”).

La tassa annuale di iscrizione, di cui sopra, potranno subire variazioni in linea con gli eventuali importi deliberati dall’Università degli Studi di Trento per l’anno accademico 2025-2026 e seguenti.

La tassa annuale di iscrizione, a carico dello studente, una volta determinata sulla base dell’ISEE dell’anno di avvio delle singole annualità, ha validità annuale.

Lo studente che non presenta la dichiarazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio (ISEE) dell’anno in corso è tenuto a versare l’importo massimo della tassa annuale di iscrizione, pari a euro 2.198,00.

Lo studente che si iscrive ad un percorso di Alta Formazione Professionale o ad un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, attivato per anno formativo, deve versare, entro il 25 luglio, l’acconto sulla prima rata della tassa annuale di iscrizione, pari a 200,00 euro.

Nel caso in cui la tassa annuale di iscrizione, dovuta sulla base dell’indicatore ISEE dell’anno in corso, è inferiore all’acconto versato dallo studente l’Istituzione formativa procede a restituire allo studente la differenza tra l’acconto versato e l’importo della tassa annuale di iscrizione effettivamente dovuto.

Nel caso in cui la tassa annuale di iscrizione è minore o uguale a euro 998,00 il contributo va versato, entro il 15 novembre, in un’unica soluzione al netto dell’acconto già versato.

Nel caso in cui la tassa annuale di iscrizione è superiore a euro 998,00 lo studente deve versare:

- euro 798,00 (la differenza tra la prima rata della tassa annuale di iscrizione pari a 998,00 euro e l’acconto versato) entro il 15 novembre;
- il saldo pari alla differenza tra la tassa annuale di iscrizione, complessivamente dovuta e l’importo già versato pari a euro 998,00, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le Istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie devono conservare nel fascicolo dello studente copia delle dichiarazioni ISEE.

Nel caso in cui lo studente decida di non proseguire gli studi intrapresi deve presentare formale rinuncia e la quota della tassa annuale di iscrizione già versata al momento del ritiro non viene restituita.

Lo studente, frequentante un percorso di AFP, che non ha sostenuto l’esame finale entro il 31 maggio dell’anno solare successivo all’edizione frequentata è da considerarsi “fuori corso” per un massimo di due anni. Lo studente fuori corso deve pagare, entro il 25 luglio di ogni anno di “fuori corso”, una tassa annuale di iscrizione, a titolo di “fuori corso”, pari all’importo della tassa annuale di iscrizione versata per la seconda annualità del percorso. Qualora la tassa annuale di iscrizione, da versare per la seconda annualità sia pari a zero, lo studente “fuori corso” deve comunque versare l’importo di euro 200,00, a titolo di copertura delle spese.

E’ inoltre previsto il versamento di una quota per la partecipazione all’esame finale dell’AFP o dell’IFTS pari a euro 50,00.

Le tasse annuali di iscrizione non dovranno essere corrisposte nei casi previsti dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 68/2012.